SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126/L

LEGGE 7 giugno 1999, n. **217.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.

99G0292

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 127

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Domande per l'ammissione alla rimborsabilità dei medicinali in applicazione del disposto dell'art. 36, comma 8, della legge n. 449/1997.

Elenco delle categorie terapeutiche omogenee.

99A5412 - 99A5413

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1999, n. **218.**

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente agevolazioni e contributi in favore delle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che istituisce agevolazioni e contributi a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 5 della stessa legge;

Considerato cho lo stosso articolo 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, demanda la disciplina per l'erogazione dei suddetti contributi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, che stanzia, a decorrere dall'anno 1998, la somma di un miliardo annuo di lire per le finalità di cui al precedente articolo 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Considerato che le agevolazioni previste per tutte le imprese editrici sono già disciplinate da altre norme (articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le riduzioni tariffarie telefoniche e telegrafiche; articoli 29-33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per le agevolazioni di credito; articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le agevolazioni per le spedizioni in abbonamento postale e nei rispettivi regolamenti di attuazioni) e che pertanto con il presente decreto è necessario dettare esclusivamente le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi per l'attività editoriale svolta dalle associazioni di cui trattasi;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Possono accedere alla ripartizione del contributo di un miliardo di lire di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, che pubblichino periodici attinenti all'attività statutaria.

Art. 2.

1. L'erogazione del contributo di cui all'articolo 1 è effettuato annualmente ripartendo fra gli aventi diritto il venticinque per cento dell'importo complessivo in parti uguali, il venticinque per cento in proporzione al numero delle effettive uscite nel corso dell'anno ed il cinquanta per cento in proporzione al numero delle copie diffuse nel corso dell'anno.

Art. 3.

1. Le domande annuali di ammissione ai contributi da compilarsi su carta da bollo a firma del legale rappresentante, dovranno essere inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a mezzo raccomandata postale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti:

2. In sede di prima applicazione le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Alle domande devono essere allegati:

a) statuto dell'associazione;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data di costituzione dell'associazione, i nominativi dei componenti degli organi sociali in carica alla data della domanda, l'elenco delle testate edite con gli estremi di registrazione delle stesse presso il tribunale competente, l'indicazione per ciascuna testata dei giorni di uscita e del numero delle copie tirate e delle copie diffuse per ciascuna uscita;

c) un numero di ciascuna testata edita nell'anno di riferimento dei contributi;

d) l'indicazione del codice fiscale/partita I.V.A. dell'impresa, nonché delle modalità di pagamento.

4. Le imprese editrici dovranno tenere a disposizioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria la collezione completa delle testate edite con riferimento al periodo per il quale chiedono i contributi. Tale obbligo cessa dopo due anni dalla relativa liquidazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 marzo 1999

p. *Il Presidente:* MINNITI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 294

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicaziom ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della presente legge».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 6 della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 7 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa massimna di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annuo allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'art. 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'art. 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità pravisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma l ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 6 agosto 1981.

— Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il seguente:

«20. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono sabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente Poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: *a)* libri; *b)* giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; *c)* pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi. Le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere *a), b)* e *c)*, con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente Poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera *b)* che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera *c)*, qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi a la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)*, anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della leggo 30 luglio 1991, n. 281, è il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale».

99G0176

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Mandello del Lario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Mandello del Lario (Lecco) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1999, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mandello del Lario (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Pusateri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 15 giugno 1999

CIAMPI

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mandello del Lario (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1999.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione interprovinciale di Milano, con provvedimento del 14 aprile 1999, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 4 maggio 1999.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 99/8114 del 10 maggio 1999, nominava un commissario ad acta che, in via sostitutiva, approvava in data 18 maggio 1999 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

Il prefetto di Lecco, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Mandello del Lario, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 707/99/13.1/Gab. dell'11 maggio 1999, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mandello del Lario (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Pusateri.

Roma, 6 giugno 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A5383

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla S.r.l. Nuove tecnologie industriali, in Ascoli Piceno

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le sue successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 24 marzo 1999 con la quale la S.r.l. Nuove tecnologie industriali, con sede in Ascoli Piceno, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico tributario relativo a ritenute alla fonte IRPEF, sopratasse e interessi afferente l'anno d'imposta 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1999 per il complessivo importo di L. 85.882.630, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che il centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta

sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento dell'attività produttiva della suddetta ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussista la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive;

Vista la circolare ministeriale n. 284 del 31 ottobre 1997 della direzione centrale per la riscossione con la quale si definiscono i criteri in base ai quali devono essere disposte le agevolazioni di pagamento previste dagli articoli 19, terzo comma e quarto comma, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare ministeriale n. 260 del 5 novembre 1998 della direzione centrale per la riscossione, con la quale, al fine di semplificare l'attività amministrativa, il Ministero delle finanze ha delegato ai direttori regionali l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Nuove tecnologie industriali S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 85.033.530 dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dal Centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il citato Centro di servizio provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata al Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara e prestata nel termine dallo stesso fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona 8 giugno 1999

Il direttore regionale: DE MUTIIS

99A5422

DECRETO 2 luglio 1999.

Attivazione di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonché all'educazione delle funzioni degli uffici stessi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale ed i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A., si è stabilito di mantenere tale attività presso gli uffici I.V.A. ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo così agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;

Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Castiglione delle Stiviere, Stradella e Breno;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio delle entrate di Castiglione delle Stiviere è attivato il 6 luglio 1999 e quelli di Stradella e Breno, con la sezione staccata di Edolo, il successivo 7 lugllio. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nelle predette località.

2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Brescia, Mantova e Pavia, nonché le locali sezioni staccate della direzione regionale delle entrate della Lombardia, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualità fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. ed ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1999

p. *Il direttore generale:* BEFERA

99A5460

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 maggio 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Regilla», in comune di Rocca Priora.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 marzo 1993, con la quale la società Fonte Regilla S.d.f. con sede in Rocca Priora (Roma), via Tuscolana, km 31,500, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Regilla» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Regilla», sita in comune di Rocca Priora (Roma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regilla» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Regilla», sita in comune di Rocca Priora (Roma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5388

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 giugno 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperativa edilizia «Sannio prato verde» a r.l., con sede in Benevento, costituita l'11 gennaio 1974 con atto notaio dott. Ronza Luigi, repertorio n. 446, registro società n. 1012, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 565/134248;

2) società cooperativa edilizia «Erica» a r.l., con sede in Benevento, costituita il 30 ottobre 1981 con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 124395, registro società n. 1865, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 893/188901;

3) società cooperativa edilizia «Folgore» a r.l., con sede in Benevento, costituita il 14 dicembre 1979 con atto notaio dott. Barricelli Giovanni, repertorio n. 118283/15662, registro società n. 1649, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 846/179097,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 16 giugno 1999

Il direttore: MORANTE

99A5384

DECRETO 21 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Corso dei fiori a r.l.», in Chiesina Uzzanese.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Corso dei fiori a r.l.», con sede a Chiesina Uzzanese, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2544 del codice civile e che non ha alcuna attività da liquidare;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 3 novembre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Corso dei fiori a r.l.», con sede a Chiesina Uzzanese in via Veneto, 18, costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch in data 17 maggio 1984, repertorio n. 17731, registro imprese n. 7824, B.U.S.C. n. 820/205791, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 21 giugno 1999

Il direttore: CARUSO

99A5385

DECRETO 21 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa «CO.P.E.U. - Consorzio di programmazione edilizia ed urbanistica a r.l.», in Corridonia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «CO.P.E.U. a r.l.» con sede in Corridonia, via Niccolai, 62, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa «CO.P.E.U. - Consorzio di programmazione edilizia ed urbanistica a r.l.», con sede in Corridonia, via Niccolai n. 62, costituita per rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio in data 10 ottobre 1983, repertorio n. 29779, iscritta presso il tribunale di Macerata al registro società n. 4848, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 21 giugno 1999

p. *Il direttore:* COMPAGNONI

99A5386

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 14 aprile 1999.

Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri che circolano sul territorio nazionale.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 71;

Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;

Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3;

Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare: i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 6 ottobre 1987, n. 627, il decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti; l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 ottobre 1982, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo; il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 147, lettera *d)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti, con esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini ed, in particolare, l'art. 23;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1995;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto ed, in particolare, l'art. 23, che ha previsto l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Considerata la necessità di prevedere, per gli aspetti che il regolamento CEE n. 2238/93 demanda agli Stati membri, disposizioni di applicazione in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contrassegnati;

Ritenuta la opportunità, in applicazione dei principi di semplificazione amministrativa, di rendere agevole e snello l'adempimento concernente la documentazione di accompagnamento dei prodotti suddetti;

Decreta:

Art. 1.

Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli contrassegnati

1. Ai fini dell'osservanza degli obblighi comunitari, la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti vitivinicoli elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87, condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, avviene con la scorta di un documento di accompagnamento, di seguito denominato «documento».

2. Il «documento» è compilato nei modi stabiliti dal titolo I del regolamento CEE n. 2238/93, e dal presente decreto.

3. Il «documento», anche se previsto a diverse finalità, contiene, almeno, le seguenti indicazioni, redatte conformemente alle istruzioni dell'allegato II al regolamento CEE n. 2238/93:

a) nome e indirizzo dello speditore;

b) nome e indirizzo del destinatario;

c) numero di riferimento destinato ad individuare il documento;

d) data di redazione, nonché data di spedizione se diversa dalla data di redazione;

e) designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie nazionali;

f) quantità di prodotto trasportato.

4. È fatto salvo l'obbligo di compilare il «documento» con ogni altra indicazione stabilita dal titolo I del regolamento CEE n. 2238/93 in relazione agli specifici casi previsti dal regolamento medesimo.

5. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto intermi-nisteriale 19 dicembre 1994, n. 768, non si applica alla circolazione sul territorio nazionale dei prodotti di cui al comma 1 del presente decreto.

6. I documenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

Composizione e modalità di emissione

1. Il «documento» si compone di tre esemplari, recanti lo stesso numero identificativo.

2. Per i trasporti di beni eseguiti con mezzi propri del mittente o del destinatario, il «documento» può essere emesso in duplice esemplare, di cui uno per il mittente e l'altro per il destinatario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1999

L'ispettore generale capo: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 303

99A5387

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 marzo 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi di «Europa 1999» dedicati al tema comune: «Riserve e/o parchi naturali», nei valori di L. 800 - € 0,41 e L. 900 - € 0,46.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di «Europa 1999»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, due francobolli celebrativi di «Europa 1999» dedicati al tema comune «Riserve e/o parchi naturali», nei valori di L. 800 - € 0,41 e di L. 900 - € 0,46.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40, per valore di L. 800 - € 0,41 e mm 40×30, per il valore di L. 900 - € 0,46; formato stampa: mm 26×36, per il valore di L. 800 - € 0,41 e mm 36×26, per il valore di L. 900 - € 0,46; dentellatura: 13¼×14, per il valore di L. 800 - € 0,41 e 14×13¼, per il valore di L. 900 - € 0,46; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valori «L. 40.000» «€ 20,66» e «L. 45.000» «€ 23,24».

La vignetta del valore di L. 800 - € 0,41, dedicata al «PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA - LA SILA», raffigura il caratteristico ambiente montano appenninico e in primo piano, il lupo, l'animale più rappresentativo.

La vignetta del valore di L. 900 - € 0,46, dedicata al «PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO», rappresenta, in un riquadro delimitato in alto e a destra, una veduta del parco ed in particolare la Punta dei Ripalti nell'Isola d'Elba; lungo l'orizzonte sono delineate l'isola di Montecristo e le isole del Giglio e di Giannutri; in basso a sinistra sono raffigurati due esemplari del rarissimo gabbiano corso, simbolo del parco.

Fuori del riquadro è posta una cornice decorativa realizzata da elementi ispirati alla flora e alla fauna tipiche del luogo.

Completano ciascun francobollo la leggenda «EUROPA», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «800» «€ 0,41» e «900» «€ 0,46».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A5435

DECRETO 30 marzo 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ai tesori dei Musei nazionali, nel valore di L. 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, altri francobolli ordinari appartenenti alla serie anzidetta da dedicare ai tesori dei Musei nazionali dei quali uno al Museo storico della Campana Marinelli in Agnone, uno al Museo internazionale delle ceramiche in Faenza, uno al Museo della Casina delle Civette in Roma;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1999, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ai tesori dei Musei nazionali dei quali uno al Museo storico della Campana Marinelli in Agnone, uno al Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza ed uno al Museo della Casina delle Civette in Roma, nel valore di L. 800 - € 0,41 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30, per i valori dedicati al Museo di Agnone e al Museo di Roma e mm 30 × 40, per il valore dedicato al Museo di Faenza; formato stampa: mm 36 × 26, per i valori dedicati al Museo di Agnone e al Museo di Roma e mm 26 × 36, per il valore dedicato al Museo di Faenza; dentellatura: 14 × 13¼, per i valori dedicati al Museo di Agnone e al Museo di Roma e 13¼ × 14, per il valore dedicato al Museo di Faenza; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta del francobollo dedicato al Museo storico della Campana Marinelli, in Agnone raffigura, in primo piano, la campana realizzata per il Giubileo del 2000, a destra, una campana risalente all'anno Mille ritenuta la più antica esistente e, sullo sfondo, sagome di altre campane.

La vignetta del francobollo dedicato al Museo internazionale delle ceramiche, in Faenza riproduce un piatto concavo in maiolica ad ampia svasatura, di fine secolo XV, raffigurante un grande busto di donna in costume rinascimentale; dietro la figura un nastro porta la dicitura «IVLIA BELA».

La vignetta del francobollo dedicato al Museo della Casina delle Civette - Villa Torlonia, in Roma riproduce la vetrata artistica «Lago con cigno», del 1914 circa, esposta nella loggia del prospetto settentrionale della casina, la cui esecuzione è attribuita al laboratorio Picchiarini.

Completano ciascun francobollo la scritta «ITALIA», il valore «800» - «€ 0,41» e le rispettive leggende «MARINELLI AGNONE - MUSEO STORICO DELLA CAMPANA»; «FAENZA - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE», «PIATTO RINASCIMENTALE»; «ROMA - MUSEO DELLA CASINA DELLE CIVETTE», «LAGO CON CIGNO».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A5436

DECRETO 30 marzo 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla chiesa di Sant'Egidio, in Cellere, nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 10 febbraio 1998, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1999, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla chiesa di Sant'Egidio, in Cellere (Viterbo);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla chiesa di Sant'Egidio, in Cellere (Viterbo), nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; colori: monocromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L.40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura la chiesa di Sant'Egidio in Cellere, capolavoro rinascimentale eretta intorno al 1512 su disegno di Antonio da Sangallo il Giovane.

Completano il francobollo la leggenda «CELLERE - CHIESA DI SANT'EGIDIO», la scritta «ITALIA», il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A5437

DECRETO 30 marzo 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della preparazione al Giubileo, nel valore di L. 1.400 - € 0,72.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della preparazione al Giubileo;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo della preparazione al Giubileo, nel valore di L. 1.400 - € 0,72.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: $13^1/_4$ ×14; colori: quadricromia; tiratura: sei milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 70.000» «€ 36,15».

La vignetta riproduce un dipinto in acquerello raffigurante la Porta Santa, una delle cinque porte di bronzo dalla quale si accede all'interno della basilica di San Pietro, aperta esclusivamente in occasione dell'Anno Santo.

Completano il francobollo le leggende «GIUBILEO 2000» e «LA PORTA SANTA», la scritta «ITALIA» ed il valore «1.400» «€ 0,72».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A5438

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 giugno 1999.

Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali. (Deliberazione n. 101/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del consiglio del 24 giugno 1999;

Vista la direttiva del consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, *Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP);*

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CEE del 28 giugno 1990, *Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;*

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997 sull'*Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);*

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/10/CE del 28 febbraio 1998 sull'*Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;*

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/61/CE del 24 settembre 1998 che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la comunicazione COM(97) 203 della Commissione al Parlamento europeo e al consiglio del 21 maggio 1997 sulla consultazione sul Libro verde per una politica della numerazione nel settore dei servizi di telecomunicazioni in Europa;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *«Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità»* e in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante *«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»,* in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c),* n. 14 e l'art. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante *«Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il *«Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;*

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, relativo alla *«Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico»;*

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante *«Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;*

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante *«Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni»;*

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante *«Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»*;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1998 n. 85/98, recante *«Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;*

Visto il documento relativo all'introduzione della tariffa di prossimità dell'8 marzo 1999 prodotto dal gruppo di lavoro di cui al titolo VI, punto 3, della delibera n. 85/98;

Vista la relazione concernente i risultati del controllo del calcolo del deficit di accesso prodotta dalla società KPMG e inviata all'Autorità in data 18 maggio 1999;

Sentiti gli operatori titolari di licenza per operare nel settore delle telecomunicazioni in data 13 maggio 1999;

Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità) nella seduta del consiglio del 25 maggio 1999;

Sentiti le Associazioni sindacali, la Confindustria e le Associazioni dei consumatori in data 31 maggio 1999, 1° giugno e 24 giugno 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 1° giugno e 24 giugno 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;

Considerando quanto segue:

1. *Il percorso avviato dall'Autorità con la delibera n. 85/98.*

L'Autorità, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, ha avviato con la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 il percorso per il riassetto delle tariffe telefoniche dell'operatore Telecom Italia. Si tratta di un percorso normativo di notevole complessità che investe diverse problematiche relative alla struttura della tariffazione, ai valori economici di offerta dei servizi, alle modalità di remunerazione del c.d. deficit sull'accesso, agli aspetti qualitativi e tecnici di offerta, alle modalità di informazione e di trasparenza per la clientela.

In particolare la delibera n. 85/98 delinea il calendario di attuazione di una serie di azioni da parte dell'Autorità intese ad accompagnare il processo di orientamento delle tariffe ai rispettivi costi (ribilanciamento) con un percorso complementare di revisione della struttura e della composizione delle tariffe alla luce dei cambiamenti indotti dall'evoluzione dei mercati. In quell'ambito l'Autorità rimandava la decisione successiva alla conclusione di procedimenti in corso, primo fra tutti la certificazione della contabilità dei servizi regolamentati di Telecom Italia. Alla luce degli orientamenti già delineati dalla delibera n. 85/98, e una volta conclusa l'attività di certificazione, l'Autorità ha delineato il completamento del percorso iniziato il 22 dicembre 1998.

In particolare le decisioni riguardano quattro aspetti fondamentali:

1) interventi di riequilibrio dei conti economico-finanziari dei singoli servizi di Telecom Italia alla luce dei risultati della certificazione e delle condizioni del mercato sia sotto il profilo della domanda (tutela dei consumatori) sia dell'offerta (impatto concorrenziale);

2) interventi di analisi dell'accesso alle reti di telecomunicazioni da parte degli utenti al fine di utilizzare i diversi servizi (traffico) alla luce della sostenibilità dei costi delle infrastrutture da parte dell'operatore dominante e considerando la consistenza del deficit sull'Accesso valutata dall'auditor e le modalità di remunerazione di tale deficit;

3) interventi di natura pro-concorrenziale che mirano a far sì che il processo di ribilanciamento delle tariffe dell'operatore dominante venga contestualmente accompagnato da un aumento sia quantitativo sia qualitativo dei livelli di concorrenzialità su tutti i mercati di riferimento;

4) interventi sulla struttura e sui «bacini» di applicazione della tariffazione con l'obiettivo sia di garantire una struttura tariffaria più semplice, trasparente e maggiormente orientata all'uso dei servizi da parte dei consumatori (tipologia di comunicazione, durata), sia di garantire una maggiore equità e corrispondenza ai costi dei servizi nei diversi bacini di domanda sul territorio nazionale.

2. *I principi sottostanti al ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia nell'ambito della regolamentazione delle condizioni di offerta di un operatore con rilevante potere di mercato.*

L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 (qui di seguito regolamento) fissa i principi e le modalità di regolamentazione delle condizioni economiche per l'accesso e per l'uso della rete telefonica di Telecom Italia e per i servizi accessibili al pubblico su tale rete. In particolare, le condizioni economiche offerte da Telecom Italia, quale operatore avente notevole forza, sia sul mercato della rete telefonica pubblica fissa sia sul mercato del servizio di telefonia vocale, devono rispettare i seguenti principi:

trasparenza, nel senso di evidenziazione chiara dei prezzi dei singoli servizi ai consumatori e di comunicazione semplice e trasparente dei prezzi imputati alle singole prestazioni;

obiettività e proporzionalità nel senso di determinazione delle condizioni economiche indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti (eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari) e imputazione dei costi proporzionatamente allo sviluppo della propria rete, alle risorse effettivamente utilizzate e in relazione sia all'origine sia alla destinazione delle diverse attività;

orientamento al costo, ovvero un percorso che — in linea con l'evoluzione del mercato e in particolare con lo sviluppo di livelli efficienti di contendibilità delle tecnologie e del sistema di offerta e contemporaneo ad un parallelo riconoscimento dei livelli di sostenibilità sociale e di accessibilità al servizio universale — incentivi i prezzi dei singoli servizi a livellarsi ai rispettivi costi reali.

Tali criteri di carattere generale, del resto sono contenuti nella normativa nazionale e in particolare nella legge n. 481/1995 di disciplina dei servizi di pubblica utilità e nella legge n. 249/1997 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che contengono riferimenti all'incentivo all'efficienza dell'operatore dominante, alla definizione di standard minimi di servizio da parte dell'Autorità, alla tutela di particolari categorie sociali, alla promozione della diffusione di nuove tecnologie e di nuovi servizi.

I principi generali contenuti nel regolamento sono maggiormente specificati nella normativa comunitaria che fissa le condizioni di armonizzazione per gli Stati membri e, in particolare nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE.

Con specifico riferimento al mercato dei servizi di telefonia vocale Telecom Italia, quale operatore avente notevole forza su tale mercato, è tenuta, ai sensi della direttiva 98/10/CE, al rispetto di particolari oneri sia sotto il profilo tecnico-qualitativo, sia riguardo alle condizioni economiche. Relativamente alle condizioni tecnico-qualitative, l'operatore dominante è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi fissati dalla direttiva 98/10/CE:

art. 12, comma 2: obbligo di informazioni sulla qualità dei servizi in base a parametri uniformi stabiliti dalla normativa (allegato III);

art. 13: rispetto di procedure e obblighi relativamente alle condizioni di accesso e di uso e rispetto di prescrizioni essenziali;

articoli 14 e 15: obblighi di fornitura di servizi addizionali (fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza, blocco selettivo di chiamata) e di servizi supplementari;

art. 16: soddisfacimento delle richieste ragionevoli di accesso speciale alla rete.

Con riferimento alle condizioni economiche di offerta e, fatte salve le disposizioni particolari di cui all'art. 3 sull'abbordabilità, l'operatore che detiene rilevante potere di mercato è tenuto a rispettare i seguenti principi:

art. 17, comma 2: le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettano i principi fondamentali di orientamento al costo della direttiva 90/387/CE;

art. 17, comma 3: le tariffe di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo di applicazione realizzato dall'utente, salvo quando siano richieste prestazioni supplementari;

art. 17, comma 4: le tariffe dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente scorporate in modo da non obbligare l'utente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio richiesto;

art. 17, comma 5: le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorità;

art. 17, comma 6: fatto salvo l'art. 3 relativo all'abbordabilità, uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo *ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.*

art. 18: obbligo di predisporre un sistema appropriato di contabilità che consenta di applicare l'art. 17. Di tale sistema contabile deve essere controllata la conformità da un organo competente indipendente;

art. 19: obbligo, nel caso di riduzioni tariffarie per gli utenti, inclusi i consumatori, sia del principio di orientamento ai costi, sia di trasparenza, pubblicazione e rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità, inoltre, può esigere che i programmi di riduzione tariffaria siano modificati o ritirati.

La direttiva 98/10/CE e gli obblighi da essa derivanti, precedentemente riferibili all'operatore con rilevante potere di mercato, mettono in chiara evidenza due aspetti fondamentali della regolamentazione delle condizioni di offerta dei servizi di tale operatore: da una parte la correlazione tra la regolamentazione tariffaria e il concetto di abbordabilità quale estensione del principio di servizio universale in un mercato in trasfor-

mazione verso la concorrenza; dall'altra la relazione tra regolamentazione delle condizioni economiche e tecniche di offerta e l'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, in quanto gli obblighi in precedenza imputati all'operatore dominante e le relative azioni dell'Autorità sono esercitabili finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.

Il ribilanciamento si inserisce in tale contesto di rilevante complessità. Infatti, il ribilanciamento sta ad indicare l'applicazione del principio di orientamento ai costi costo dei prezzi dei singoli servizi di telefonia offerti dall'operatore dominante, sia pure in un mercato che presenta notevoli differenze sia sotto il profilo dei bisogni espressi ed esprimibili, sia sotto il profilo delle caratteristiche tecniche e delle strutture di costo degli operatori esistenti ed entranti. In tal senso il ribilanciamento sottintende un percorso di azioni regolatorie (orientamento) e non un intervento di mera natura contabile e amministrativa in quanto tali azioni devono essere compatibili da una parte con la reale apertura ed operatività della concorrenza sui singoli mercati, resa efficace dalle azioni del regolatore; dall'altra con la messa in atto di azioni di garanzia dell'«abbordabilità» dei servizi e di tutela sociale in un sistema nazionale in cui si distinguono mercati e bisogni di comunicazione molto differenziati.

Nel percorso di apertura e sviluppo della concorrenza il ribilanciamento rappresenta un'evoluzione necessaria del sistema dei prezzi che dovrà tendere in prospettiva alla determinazione naturale di livelli ottimali di equilibrio sotto la spinta dei meccanismi concorrenziali del mercato. Nel breve periodo, tuttavia, il disequilibrio delle tariffe di Telecom Italia rappresenta un elemento strutturale e negativo che limita la stessa evoluzione del mercato: da una parte, infatti, favorisce l'entrata di operatori non in modo permanente sui mercati a lunga distanza attraverso fenomeni di scrematura, dall'altra costituisce una barriera all'entrata sul mercato locale, limitando lo sviluppo di nuovi servizi e la diffusione di nuove tecnologie su tale mercato. Compito dell'Autorità è quello di coordinare tali problematiche legate ad una maggiore efficienza produttiva sui mercati con quelle connesse alla massima diffusione dei benefici prodotti dalla concorrenza in presenza di condizioni di offerta e di domanda differenziate, considerando non solo gli obiettivi di efficienza allocativa ma anche quelli connessi alla tutela dei consumatori e degli utenti più deboli.

Sulla base dei principi esposti e considerando le problematiche derivanti da vincoli troppo rigidi per la variazione dei prezzi dell'operatore dominante, l'Autorità ha avviato il percorso di ribilanciamento con la delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998 che delinea il calendario e gli obiettivi delle decisioni e fissa gli strumenti di intervento alla luce dell'evoluzione del mercato e di condizioni previste dal quadro normativo di riferimento.

3. *La verifica degli squilibri per singolo servizio attraverso la contabilità di Telecom Italia.*

L'art. 7, comma 4, stabilisce che *«qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato, Telecom Italia è obbligata a trasmettere all'Autorità una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni».* In particolare tali informazioni devono evidenziare gli squilibri esistenti nei conti economici e nel conto del capitale dei singoli servizi e devono mettere in luce la consistenza dell'eventuale deficit sull'accesso (1) risultante dalle predette informazioni. In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, inoltre, *«il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili, costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico».*

Sulla base di quanto stabilito nel Regolamento la società Telecom Italia ha inviato all'Autorità, in data 7 agosto 1998, le informazioni e la relazione intesa ad evidenziare il disequilibrio relativo ai servizi di telefonia vocale e a mettere in luce la consistenza del deficit sull'accesso. Tale documento — denominato da Telecom Italia *«Contabilità regolatoria - Contabilità dei costi e separazione contabile - Risultati dell'esercizio 1997»* — riporta, in base ai principi di contabilità dei costi e di separazione contabile di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e ai criteri generali stabiliti dalla raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, i conti economici e finanziari della gestione dei servizi soggetti a regolamentazione e controllo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

L'Autorità ha conferito in data 25 agosto 1998 un primo incarico alla società KPMG al fine di ricostruire i criteri e la struttura di determinazione della c.d. «contabilità regolatoria» di Telecom Italia e un secondo incarico in data 19 febbraio 1999 al fine del controllo del calcolo del deficit sull'accesso per l'esercizio 1997 predisposto da Telecom Italia ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

La società KPMG ha inviato all'Autorità, in data 18 maggio 1999, la relazione sul controllo del calcolo del deficit sull'accesso sulla cui base l'Autorità ha avviato il procedimento di valutazione del percorso e delle modalità di ribilanciamento.

La contabilità regolatoria, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del Regolamento, persegue diverse finalità oltre a quella di costituire un supporto informativo per l'Autorità nel processo di riequilibrio

tariffario dei servizi telefonici. Essa, infatti, ha anche la finalità di consentire la verifica degli obblighi connessi alla fornitura del servizio di telefonia vocale e del servizio universale di cui alla direttiva 98/10/CE; nonché degli obblighi di trasparenza, disaggregazione dei costi e parità di trattamento interno-esterno di cui alla direttiva 97/33/CE in materia di interconnessione.

Con particolare riferimento all'analisi dei conti economici e finanziari della gestione dei servizi di telefonia vocale di Telecom Italia, il documento più generale di contabilità regolatoria assume per l'Autorità una duplice finalità: da un lato costituisce uno strumento di riferimento in quanto fornisce le informazioni e il supporto necessario ad affrontare il processo di riequilibrio; dall'altro consente di porre i conti economici dei servizi di telefonia vocale in relazione con i conti relativi alle infrastrutture di rete di accesso e di trasporto dell'operatore permettendo un confronto tra i mercati dei servizi finali e i mercati integrati dei beni intermedi.

La contabilità regolatoria di Telecom Italia presentata all'Autorità il 7 agosto 1998 e verificata — con riferimento in particolare al calcolo del deficit sull'accesso — dalla società KPMG fa riferimento all'esercizio 1997.

Essa è costruita su due criteri fondamentali: quello di una esaustiva separazione contabile tra le diverse aree di attività e quello di una efficace contabilità dei costi tale da consentire un certo livello (oltre il 90%) di attribuzione dei costi in funzione di un nesso di causalità diretto o indiretto.

Con riferimento alla separazione delle attività, la contabilità regolatoria si compone di quattro aggregati, di cui vengono riportati il relativo conto economico e i rendiconti del capitale impiegato medio:

Telecom rete di accesso;

Telecom rete di trasporto;

Telecom commerciale;

Telecom altre attività.

L'aggregato commerciale è ulteriormente disaggregato per servizi, ai fini della trasparenza e per evidenziare il livello di orientamento al costo delle tariffe. La disaggregazione comprende i seguenti servizi: Fonia vocale di cui traffico urbano, traffico extraurbano, traffico extranazionale uscente, servizi di accesso residenziale e affari; Traffico radiomobile (2); Informazione elenco abbonati; Telefonia pubblica; Circuiti diretti; Altri servizi regolamentati; Altri servizi non regolamentati.

Da un punto di vista contabile lo standard di costo applicato con riferimento ai costi operativi è quello del costo interamente distribuito *(Fully Distributed Costing)*. La base di costo è costituita dai costi storici basati sulla spesa realmente sostenuta (*Historic Cost Accounting*), pertanto i valori usati sono gli stessi impiegati per la redazione del bilancio e il totale dei costi del sistema regolatorio è riconciliato con il totale dei costi risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 1997.

Per il calcolo del costo del capitale proprio è stato applicato il *Capital Asset Pricing Model*. Il tasso di remunerazione è stato determinato applicando al capitale impiegato medio un tasso di remunerazione attesa costruito sulla base della metodologia WACC *(Weighted Average Cost of Capital)* e pari, al lordo delle imposte, al 19%. Tale tasso rappresenta il costo delle fonti di finanziamento aziendali e tiene conto di variabili determinanti quali la composizione del capitale, il costo del debito, il trattamento fiscale.

L'Autorità, analizzando nello specifico tale documento e valutando il tasso di remunerazione attesa calcolato con la metodologia WACC, ha ritenuto non giustificabile il tasso di remunerazione del 19%, stimando il valore del 12,5% maggiormente congruo ai fini del calcolo del costo del capitale relativo al capitale «regolatorio» medio impiegato di Telecom Italia. Tale valutazione deriva da considerazioni specifiche sia in merito alle condizioni per una corretta applicazione del modello; sia in merito all'analisi delle variabili del modello (costo del capitale di rischio; costo del capitale di debito, aliquota fiscale e livello di indebitamento finanziario).

Inoltre, il tasso così calcolato è stato applicato a tutti i servizi di Telecom Italia sia intermedi sia finali. Poiché i mercati dell'accesso (Aggregato accesso) e del trasporto (Aggregato rete) presentano differenti situazioni competitive e diversi gradi di rischiosità, l'Autorità valuterà l'opportunità di applicare valori del costo del capitale differenti per ciascuna area di attività.

3.1. *I conti economici e i rendiconti del capitale medio per servizio.*

Come specificato la contabilità regolatoria si pone due obiettivi fondamentali: da una parte mettere in evidenza gli squilibri esistenti nei conti economici e del capitale dei singoli servizi di Telefonia ai fini del c.d. riequilibrio tariffario; dall'altra evidenziare l'orientamento al costo dei servizi intermedi di rete forniti ad altri operatori di telecomunicazioni attraverso i conti economici e di capitale di queste specifiche attività. Occorre, inoltre, precisare che tra tali servizi esistono rilevanti economie di gamma ed è di fondamentale importanza considerare i costi comuni e congiunti tra le diverse attività.

Entrando nel merito dei conti economici e del conto del capitale dei servizi di telefonia vocale ai fini del ribilanciamento, la contabilità di Telecom Italia mostra una situazione estremamente differenziata e in particolare:

consistente deficit del servizio di accesso, la cui rilevanza non muta applicando un tasso di remunerazione del capitale del 12.5%;

deficit del servizio di fonia urbana che viene sostanzialmente riassorbito applicando un tasso di remunerazione del 12.5%;

deficit del servizio di telefonia pubblica;

surplus consistente del servizio di telefonia extraurbana che aumenta ulteriormente applicando un tasso di remunerazione del 12.5%;

surplus del servizio di telefonia internazionale.

La tabella sottostante riepiloga i risultati economici al lordo del costo del capitale dei singoli servizi di telefonia vocale: servizio di accesso, servizio di telefonia urbana, servizio di telefonia extraurbana, servizio di telefonia internazionale applicando il tasso di remunerazione del capitale di Telecom Italia (19%) e quello ritenuto congruo dall'Autorità (12.5%).

TABELLA 1 - *Risultati economici dei singoli servizi di telefonia vocale al lordo del costo del capitale (miliardi di lire 1997).*

	19%	12.5%
Servizio di accesso*	−6.379	−5.477
Servizio telefonia urbana	−393	−17
Servizio di telefonia pubblica	−228	−132
Servizio telefonia extraurbana	+4.226	+4.579
Servizio telefonia internazionale	+502	+555

* Il servizio di accesso comprende oltre ai costi e ricavi dell'aggregato accesso i costi relativi alle attività di commercializzazione e di gestione del servizio di accesso alla clientela.

Con riferimento, invece, agli aggregati che hanno rilevanza sia al fine della valutazione dei prezzi pagati da altri operatori per l'uso della rete di Telecom Italia, sia al fine del calcolo del Deficit sull'Accesso i tre mercati rilevanti: Accesso (in prospettiva dell'*unbundling*), Rete e Circuiti Diretti presentano i seguenti risultati economici (al lordo del costo del capitale) relativamente al 1997.

TABELLA 2 - *Risultati economici delle aree di attività «Reti di telecomunicazioni» e servizio circuiti diretti: conti rilevanti al fine della valutazione dei beni intermedi (accesso, interconnessione, circuiti) forniti ad altri operatori di telecomunicazioni.*

	19%	12.5%
Aggregato accesso*	−5.281	−4.470
Aggregato rete	0	0**
Circuiti diretti	−95	+135

* In prospettiva della fornitura dell'accesso alla rete periferica e di distribuzione di Telecom Italia da parte degli operatori nuovi entranti (c.d. *unbundling del local loop*).

** I costi dell'aggregato Rete di trasporto corrispondono, all'interno dello specifico conto economico, all'ammontare dei ricavi o «transfer charge» da Telecom commerciale, nel rispetto del principio della cessione a terzi dei propri servizi al rispettivo costo e in base all'interpretazione di Telecom Italia. Il costo del capitale impiegato di tale aggregato passa da un valore di 3082 Md. (con tasso del 19%) a 2370 Md (con un tasso del 12.5%).

Sulla base di tali indicazioni, l'Autorità ha avviato un'attenta riflessione sui differenti mercati-servizio e sui relativi conti economici, tenendo conto dei cambiamenti intervenuti sia nel contesto esterno, sia nelle attività di Telecom Italia e alla luce della tutela sia dei consumatori, sia della concorrenza.

3.2. *Gli interventi di ribilanciamento nei segmenti di mercato dei servizi di telefonia vocale: servizi di telefonia urbana, interurbana e internazionale.*

Relativamente alla valutazione degli squilibri ai fini del ribilanciamento in base alla verifica dei conti economici dei singoli servizi e dei rispettivi conti del capitale medio impiegato utilizzando il tasso di remunerazione ritenuto «congruo» (12.5%), la situazione si presenta differenziata alla luce del riscontro di un certo livello di *cross subsidization* tra il traffico a lunga distanza e i servizi di accesso e di traffico locale.

In particolare, come mostrato nella tabella 1 del § 3.1, il servizio di telefonia urbana presenta un deficit che viene quasi completamente riassorbito se si applica al capitale medio impiegato un tasso di remunerazione del 12.5%. Il tasso di remunerazione del capitale impiegato del 12.5% porta, infatti, i conti economici e finanziari di gestione del servizio di telefonia urbana sostanzialmente in pareggio.

Al contrario i servizi a lunga distanza, di telefonia interurbana e internazionale, presentano surplus consistenti che aumentano ulteriormente applicando ai rispettivi conti del capitale un tasso di remunerazione del 12.5%. Prendendo in considerazione tali elementi contabili l'Autorità ha valutato la decisione di non aumentare le tariffe dei servizi di telefonia urbana. Ulteriori valutazioni potranno risultare opportune in una fase successiva una volta aperto il mercato alla concorrenza per verificare l'effettivo livello di contendibilità (unitamente ad un controllo di eventuali prezzi predatori da parte dell'operatore dominante) del mercato di telefonia locale.

Considerazioni ulteriori sono state fatte dall'Autorità con riferimento alla telefonia a lunga distanza nazionale.

La prima riguarda l'attuale struttura delle tariffe telefoniche in Italia. La tariffa urbana si applica attualmente per le chiamate all'interno delle 696 aree locali, così come definite dal piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni da ultimo modificato dal decreto ministeriale 25 novembre 1997; le chiamate tra differenti aree locali all'interno dei distretti telefonici (che definiscono il piano di numerazione) sono in Italia tariffate come interurbane e ad esse si applicano tariffe differenziate in relazione agli scaglioni di distanza (3).

In tale situazione va considerato che le chiamate tra aree locali di minori dimensioni costano meno a Telecom Italia (in quanto servite da centrali di primo livello SGU, o da una di secondo livello SGT) oltre a comportare minori opportunità di collegamento per l'utente (in termini di numero di corrispondenti), che devono ricorrere con maggiori probabilità rispetto alle aree

locali di maggiori dimensioni a telefonate interurbane. Considerando a tale riguardo gli obiettivi sia di un più efficiente orientamento al costo dei servizi, sia di un maggior livello di equità tra le diverse aree in termini di numerosità media di corrispondenti verso cui applicare una medesima tariffa, l'Autorità ha ritenuto opportuno modificare l'attuale struttura tariffaria definendo una tariffa «intermedia» tra l'attuale urbana e l'interurbana di primo scaglione da applicare a tutte le tipologie di chiamate tra aree locali all'interno del distretto. Tale decisione che comporta contestualmente una riduzione delle tariffe interurbane tra le attuali aree locali è, inoltre, coerente con la verifica dei conti economici del servizio interurbano che mostra un surplus consistente.

Anche in questo caso una valutazione successiva andrà fatta una volta aperto il mercato alla concorrenza. Occorrerà, in seguito, valutare il rapporto tra prezzi del servizio finale ed effettivi livelli di contendibilità del mercato intradistrettuale anche alla luce dei tempi di operatività dell'*unbundling* o di sviluppo della concorrenza diretta sul mercato locale intradistrettuale. L'Autorità, valutando l'attuale relazione tra i costi dell'aggregato rete di trasporto, e in particolare dei servizi di interconnessione di raccolta e di terminazione via singolo SGU e SGT e dei circuiti diretti, relativamente ai costi unitari del servizio finale di telefonia tra aree locali locali ritiene opportuno svolgere un attento esame dei costi dei beni strumentali al fine di stimolare i meccanismi concorrenziali su tale segmento di mercato. In futuro si valuterà, inoltre, il livello di contendibilità anche del mercato urbano (all'interno delle aree locali). Considerando, infatti, che il deficit del servizio urbano non risulta consistente e che con tasso di remunerazione del capitale del 12.5% porta il conto in pareggio, si deduce che i costi indiretti possono costituire un prezzo limite per Telecom Italia. A tale proposito al fine di ridurre le barriere strategiche da parte dell'operatore dominante e per favorire la concorrenza su un mercato ancora in monopolio l'Autorità può stabilire le tariffe massime per l'accesso e l'uso della rete da parte di altri operatori in base a criteri intesi a stimolare un recupero di efficienza dell'operatore con notevole forza di mercato. Ulteriore aspetto rilevante è quello relativo ai rilegamenti d'utente e ai circuiti urbani su cui l'Autorità richiede a Telecom Italia contabilità separata in base agli obblighi contenuti nella direttiva 97/51 e ricadenti su Telecom Italia quale operatore con notevole forza sullo specifico mercato di riferimento.

Relativamente alle comunicazioni locali e con specifico riferimento all'accesso a servizi Internet (accesso a ISP) al fine di perseguire l'obiettivo di una maggiore diffusione del servizio Internet per l'utenza residenziale e di incentivare un miglior utilizzo delle reti attraverso un aumento del traffico l'Autorità tenendo tra l'altro conto di quanto stabilito all'art. 45, comma 13, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (collegato alla finanziaria 1999) ha valutato l'opportunità di aggiornare la commercializzazione dei pacchetti Formula Internet e Formula Urbana per dodici mesi a partire dal 1° luglio 1999, eliminando da tali offerte la clausola di esclusività alla sola numerazione Telecom Italia, in quanto discriminatoria. Sebbene resti da valutare, in altra sede, il rapporto tra condizioni economiche di interconnessione e condizioni dei prezzi finali alla clientela anche alla luce di uno sviluppo equilibrato degli operatori di rete e dei fornitori di servizi Internet.

Con riferimento alle chiamate interurbane di maggiore distanza, e riconoscendo la consistenza dell'attuale surplus nei conti economici di tale servizio l'Autorità ha ritenuto opportuno determinare un'ulteriore riduzione delle chiamate interurbane di 3° scaglione che si aggiunge alla riduzione già determinata con la delibera n. 85/98.

Stesso ragionamento con riferimento alle chiamate internazionali su cui l'Autorità ha deciso un ulteriore intervento di riduzione con particolare riguardo sia ad alcune direttrici di traffico, sia ai valori economici.

Un livello di deficit — seppure moderato (−132 miliardi, a cui andrebbe tolto l'effetto della manovra del 22 dicembre scorso) — si riscontra anche nel servizio di Telefonia Pubblica. Su tale servizio sia alla luce dei livelli di penetrazione del servizio di telefonia mobile in Italia (che potrebbe costituire, soprattutto nelle aree ad alta densità di popolazione, un bene «sostituto» delle cabine pubbliche), sia alla luce della possibilità di contribuire a tale tipologia di servizio attraverso il servizio universale, l'Autorità ha deciso di mantenere allo stato tale forma di deficit, rimandandone la remunerazione alle valutazioni sul costo netto del servizio universale.

4. *L'evoluzione delle caratteristiche del mercato dal 1997 ad oggi e gli effetti positivi di ulteriori azioni pro-concorrenziali.*

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, l'Autorità nell'eliminazione dello squilibrio tiene conto dell'evoluzione del mercato e delle tecnologie.

Dal 1997 ad oggi il mercato della telefonia vocale in Italia ha subito rilevanti cambiamenti, anche per effetto dell'attività regolatoria, sia con riferimento al mercato nel complesso, sia relativamente al posizionamento della società Telecom Italia. Di questi cambiamenti è necessario tener conto, sia nella valutazione dei conti per singolo servizio, sia nella decisione di un'ulteriore manovra di variazione delle condizioni di offerta di Telecom Italia.

I cambiamenti più rilevanti si sono verificati nei segmenti di mercato aperti alla concorrenza già a partire dall'inizio del 1998. Non si tratta solo di un'apertura formale (liberalizzazione) ma di condizioni effettive di operatività della concorrenza. Tali condizioni, anche per ragioni regolamentari, sono riscontrabili — con riferimento ai servizi aperti al pubblico — nel mercato dei servizi di telefonia di lunga distanza interdistrettuale, di telefonia internazionale e di telefonia originata da rete fissa e terminata su reti mobili. In tali mercati si riscontra, nel 1998 e nei primi mesi del 1999, una plu-

ralità di offerte da parte degli operatori a dimostrazione degli effetti dell'entrata di concorrenti in termini di estensione della gamma dei servizi e di una pluralità di condizioni economiche offerte.

Alle offerte dei nuovi operatori, inoltre, si affianca una maggiore flessibilità nelle condizioni di offerta da parte di Telecom Italia che lancia in questo anno di attività una ponderosa campagna promozionale dei pacchetti tariffari sia per l'utenza residenziale (categoria B e C simplex) sia per l'utenza affari (categoria A) (4). In alcune di queste offerte, a motivo dei margini molto elevati consentiti rispetto ai costi dichiarati nella contabilità con riferimento al traffico extraurbano, Telecom Italia offre ampi sconti — commisurati ai volumi di traffico — che raggiungono anche il 40% rispetto all'attuale livello delle tariffe.

A questi cambiamenti strutturali del mercato vanno aggiunti i cambiamenti prodotti nella contabilità di Telecom Italia dalle decisioni dell'Autorità in materia di determinazione di condizioni tariffarie dei servizi finali (5), e in materia di condizioni strutturali ed economiche di interconnessione alla rete di Telecom Italia (6). Da una parte, infatti, la manovra tariffaria del 22 dicembre 1998 ha parzialmente ridotto il surplus con riferimento al traffico nazionale di lunga distanza (nazionale e internazionale); dall'altra la realizzazione di ricavi da interconnessione (Traffico e Kit) generati dalla stipulazione di numerosi accordi con altri operatori di rete fissa (7) migliora il conto economico dell'aggregato «Rete di telecomunicazioni» (Accesso + Rete di trasporto) e nello specifico le attività di quella parte di azienda che vende specifici servizi ad altri operatori, che in ogni caso utilizzano la rete di accesso di Telecom Italia ai fini dell'utilizzo del servizio di interconnessione di raccolta tramite *carrier selection* e incentivano l'aumento di traffico gestito dalla rete.

Alcuni cambiamenti rilevanti si riscontrano anche dal lato della domanda che mostra sia una forte elasticità al prezzo in particolare verso alcune tipologie di comunicazioni (in particolare fisso-mobile, soprattutto a motivo dei forti differenziali nelle condizioni di offerta) sia una maggiore propensione all'uso della rete telefonica anche a fini diversi dalla semplice telefonia vocale. A tale proposito, analizzando l'andamento della domanda dal 1997 al 1998 si osserva che l'accesso alla rete ISDN è più che triplicato con riferimento all'utenza residenziale (da 15.724 linee equivalenti nel 1997 a 64.296 nel 1998) e più che raddoppiato per l'utenza affari di categoria A (da 615.464 a 1.293.412). Tale andamento si giustifica sia per effetto di una maggiore propensione all'uso di Internet anche da parte dell'utente residenziale, sia per effetto della campagna promozionale di annullamento del costo di trasferimento dalla RTG alla rete ISDN-accesso base lanciata da Telecom a partire dalla fine del 1998. In ogni caso tali comportamenti mettono in luce la variazione dei comportamenti dei consumatori e una maggiore propensione all'utilizzo dell'accesso telefonico per usi diversi dalla semplice telefonia. Il maggior uso dei servizi Internet da parte dei consumatori è inoltre stimolato anche dalla differenziazione delle tipologie di offerta dei servizi di accesso da parte degli operatori sul mercato e tale comportamento aumenta in prospettiva i ricavi dell'accesso di Telecom Italia.

Con riferimento alla società Telecom Italia, inoltre, il 1998 conferma la tendenza già avviata nel 1997 ad una graduale riduzione della componente di fatturato relativa alla sola telefonia vocale e un aumento della quota percentuale del mercato relativo ai servizi innovativi. I ricavi dei servizi ISDN, Internet, Numero Verde ammontano nel 1998 a 3.926 miliardi (+ 71,3% rispetto al 1997) e rappresentano una quota del 13% dei ricavi complessivi. Si tratta in ogni caso di servizi che utilizzano la stessa Rete di accesso e di trasporto dei servizi di telefonia vocale tradizionale, generando in tal senso sia un aumento dei ricavi di tali aggregati regolatori, sia lo sfruttamento di economie di rete e di gamma all'interno del mercato del traffico telefonico complessivo.

Di tutti questi cambiamenti occorre tener conto nella considerazione degli effettivi deficit o surplus dell'operatore dominante rispetto a quelli espressi dalla contabilità riferita all'esercizio 1997.

Inoltre è possibile riscontrare un generale effetto positivo prodotto dalla concorrenza in termini di incentivo all'innovazione, al miglioramento della qualità dei servizi offerti, all'estensione della gamma e delle soluzioni economiche offerte che si ripercuote positivamente sia sui consumatori sia sui conti e sul margine operativo dell'operatore Telecom Italia.

A tale proposito è bene osservare che l'Autorità instaura e sviluppa un rapporto di collaborazione con l'operatore tradizionale nel passaggio alla concorrenza finalizzato a evidenziare le problematiche commerciali derivanti dalla situazione monopolistica del passato. Il passaggio alla concorrenza, infatti, mette ancora più in evidenza le problematiche e i disservizi attualmente ancora presenti nell'offerta del servizio alla clientela diffusa.

È in tal senso intenzione dell'Autorità quella di raccogliere informazioni sulle principali problematiche e lamentele degli utenti — anche attraverso una più stretta collaborazione con Telecom Italia e con le associazioni dei consumatori — al fine di rendere la bolletta telefonica più trasparente e soprattutto al fine di eliminare i numerosi costi non più giustificabili in un mercato concorrenziale e sottoposto al controllo dell'Autorità.

A tale proposito occorre rilevare che la rimozione di barriere istituzionali e regolatorie all'operatività della concorrenza dovrebbe essere di per sé un elemento positivo. Una volta rimosse tali barriere, l'attenzione va focalizzata sui costi effettivi dei servizi nei mercati sia dei beni intermedi — al fine di un utilizzo ottimale delle risorse di rete per l'operatore e per il sistema — sia dei prezzi finali, al fine di evitare eventuali prezzi predatori e servizi sottocosto che limitano la concorrenza di tutti gli operatori. L'eliminazione di barriere istituzionali e contestualmente il controllo dell'imposi-

zione di vincoli tecnico-operativi e di barriere strategiche da parte dell'operatore dominante sono necessari a far sì che si estenda l'arena competitiva e soprattutto al fine di evitare il rafforzamento della posizione monopolistica.

L'art. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 limita allo stato la *carrier selection* verso le chiamate intradistrettuali. Considerando l'effetto distorsivo sulla concorrenza di tale limitazione e alla luce della disciplina comunitaria che stabilisce, all'art. 1, punto 3, della direttiva 98/61/CE che *«le autorità nazionali impongono agli operatori con rilevante potere sul mercato delle reti pubbliche di telecomunicazioni di offrire ai propri abbonati, compresi quelli che si servono dell'ISDN, la possibilità di accedere ai servizi commutati di qualsiasi fornitore collegato di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico»,* e ancora, *«le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla concessione di tale possibilità sia basata sui costi e affinché eventuali addebiti per il consumatore non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità»,* l'Autorità anche alla luce di quanto disposto sul punto dal decreto del Presidente della Repubblica 318/1997, la graduale eliminazione di tale vincolo.

L'art. 1, comma 1, lettera *ap)*, del decreto del Presidente della Repubblica 318/1997 definisce l'*easy access* come *«la possibilità di selezionare direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando la preselezione effettuata dall'operatore in posizione dominante al momento della effettuazione della chiamata»* coerentemente con la disciplina comunitaria (Comunicazione della commissione in tema di numerazione - COM(97) 203). La selezione dell'operatore in modalità *easy access* dovrebbe in tal senso essere estesa alle chiamate tra diverse aree locali in conformità alla normativa nazionale e comunitaria rimuovendo il limite contenuto all'art. 3 del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sulla numerazione. Successivamente e in base ai termini stabiliti dalla direttiva 98/61/CE la *carrier selection* dovrebbe essere estesa a tutte le tipologie di chiamate incluse quelle all'interno delle aree locali.

L'apertura della *carrier selection* a tutte le tipologie di chiamate intradistrettuali in due fasi prima alle chiamate tra aree locali e successivamente alle chiamate all'interno delle aree locali (contestuamente ad una prossimità distrettuale) — consente lo sviluppo della concorrenza anche al segmento delle chiamate locali attualmente monopolio di Telecom Italia. L'apertura di tale segmento di mercato alla concorrenza non solo genera benefici sui consumatori finali in termini di maggiori possibilità di scelta e di una maggiore diffusione di servizi innovativi, ma consente anche agli operatori entranti di avere nuove opportunità di mercato e di conoscere meglio il mercato di riferimento, incentivando in tal modo l'investimento in reti alternative di accesso ai consumatori. Tale orientamento, inoltre, dipenderà dal percorso contestualmente avviato dall'Autorità di verifica e di orientamento verso costi efficienti dei beni intermedi attraverso l'evoluzione del listino di interconnessione e dei prezzi dei circuiti diretti.

Inoltre vanno considerate le condizioni per rendere operativa l'apertura della *carrier selection.* In particolare, nei casi in cui vengono introdotte modifiche regolamentari che rendono possibile la fornitura di un nuovo servizio da parte degli operatori nuovi entranti, dovranno essere negoziate tra le parti e poste in essere condizioni di interconnessione e di fornitura di circuiti e capacità ai punti di interconnessione per l'espletamento e l'interoperabilità dei servizi medesimi. Pertanto anche nel caso di ampliamento dei servizi accessibili tramite *carrier selection,* laddove l'operatore interconnesso decida di ampliare conseguentemente i servizi offerti ai propri clienti in *carrier selection,* dovranno essere rivisti ed integrati gli accordi di interconnessione in vigore con Telecom Italia. Tale integrazione potrà prevedere anche la necessità da parte dell'operatore richiedente di rivedere le proprie previsioni di traffico nonché di richiedere a Telecom Italia la fornitura di ulteriori circuiti e kit di interconnessione al fine di offrire tale servizio alla propria clientela. In tali casi Telecom Italia dovrà assicurare agli operatori richiedenti la piena disponibilità ad effettuare tempestivamente — e nei termini previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 — le necessarie integrazioni dell'accordo senza penali o condizioni limitative per l'operatore interconnesso.

Tale decisione, infine, deve essere complementare ad altri interventi dell'Autorità finalizzati a stimolare meccanismi concorrenziali. Questo vale con particolare riguardo sia al mercato dell'accesso, e in tal senso va vista la decisione dell'Autorità di accelerare il c.d. *unbundling del local loop* ancor prima che il mercato esprima forme complete di *bypass* tecnologico della rete di accesso di Telecom Italia, sia al mercato della rete di trasporto (interconnessione e circuiti) su cui l'Autorità è tenuta ad intervenire al fine di verificare l'orientamento a costi e di incentivare una maggiore efficienza degli operatori.

5. *Le modalità di finanziamento del Deficit sull'Accesso e la relazione tra ribilanciamento-interconnessione-servizio universale.*

Il graduale recupero del deficit sull'accesso di Telecom Italia ovvero la differenza tra i costi delle infrastrutture impiantistiche utilizzate per la fornitura ai clienti dell'accesso alle funzioni di commutazione/trasporto della rete telefonica pubblica e i relativi ricavi (canoni, contributi) può avvenire, in linea con la normativa nazionale e comunitaria, sulla base di tre diverse modalità:

1) l'introduzione di un meccanismo di *Access Deficit Contribution* che fissi delle quote di contribuzione sugli operatori interconnessi alla rete dell'operatore dominante proporzionatamente al traffico da interconnessione (*mark up* sui costi di interconnessione);

2) separando dal deficit sull'accesso non solo la componente non profittevole relativa al servizio universale (i clienti non profittevoli sulla base di criteri di determinazione del costo netto del servizio universale), ma anche i segmenti di clientela su cui è prevedibile uno spostamento nel tempo degli effetti concorrenziali. Occorre in tal caso disaggregare i mercati (prodotto e geografici) in relazione alla tipologia di bisogni e di applicazioni, separando i mercati su cui si esercitano meccanismi concorrenziali nella definizione dei prezzi, da quelli in cui è prevedibile la presenza di condizioni monopolistiche di offerta. Nel breve e medio periodo, e fintantoché sui secondi non si sviluppa un certo livello di concorrenzialità, le modalità di contribuzione non possono ricadere indifferenziatamente su entrambe i segmenti di mercato. Tale azione di separazione persegue una duplice finalità: *a)* tutelari le classi di consumatori con particolari bisogni sociali (che generalmente fanno minor uso del servizio di telefonia o che ne fanno un uso legato a specifiche esigenze sociali), *b)* far sì che ci sia un orientamento dei prezzi a livelli concorrenziali (costi medi) soltanto e gradualmente sui mercati in cui si esercitano meccanismi concorrenziali;

3) attraverso un processo di riequilibrio tra costi e ricavi dell'accesso e cioè attraverso la valutazione di canoni e/o contributi commisurati al costo del servizio. Anche in questo caso occorre, tuttavia, valutare la differenziazione di tali prezzi alla luce di una diversa propensione all'uso delle diverse prestazioni (es. accesso a PSTN, ISDN, xDSL ecc.). Occorre, inoltre precisare che gli aspetti di cui ai punti 2 e 3 sono strettamente connessi sotto il profilo della tempistica degli interventi regolamentari. È, infatti, corretto prevedere che il ribilanciamento dei canoni riguardi i mercati (d'uso e di traffico) su cui si esercitano pressioni concorrenziali. Decidere un aumento di tali valori senza prima prevedere condizioni differenziate per utenze «protette» e per categorie speciali sotto il profilo tariffario rischierebbe di trasferire anche su tali utenze il peso del ribilanciamento in assenza di una loro classificazione, certificazione e definizione delle modalità operative di tali forme di tariffazione da parte dell'Autorità.

Con riferimento alle singole modalità (di cui ai punti 1, 2, 3), l'Autorità tenuto conto dei diversi elementi tecnici, economici e normativi ha svolto le seguenti considerazioni e ha stabilito uno specifico calendario di attuazione del recupero dell'*access deficit* di Telecom Italia.

5.1. Meccanismo di *Access Deficit Contribution* sugli operatori interconnessi.

Sulla base dell'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 318/1997, l'Autorità può, entro novanta giorni dalla data di certificazione del calcolo del deficit sull'accesso da parte della società incaricata e considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituire un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit di accesso con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

Oltre a rilevanti problemi di natura amministrativa che ne rendono problematica l'applicazione, il meccanismo di contribuzione attraverso un *mark up* sui costi di interconnessione pagati dagli operatori presenta numerosi inconvenienti di natura tecnica ed economica. In particolare:

disincentiva percorsi di riequilibrio dei prezzi sia dei servizi intermedi sia dei servizi finali con il rischio di «pilotaggio» amministrativo del settore;

incentiva l'utilizzo inefficiente della rete pubblica commutata attraverso un possibile utilizzo sub-ottimale della stessa;

rappresenta per gli operatori entranti una «tassa» non correlata alle proprie attività senza benefici in termini di risorse per l'operatore dominante;

dovrebbe essere commisurata alle condizioni effettive di concorrenza e al posizionamento competitivo delle imprese — che risultano allo stato e relativamente al mercato italiano della telefonia fissa — ancora troppo deboli in termini di livelli di concorrenzialità e di *performance* degli operatori.

Tenendo conto, inoltre, dell'effetto prodotto in prospettiva dall'aumento del grado di concorrenzialità su tutti i mercati della telefonia anche in vista dell'accesso alla rete pubblica da parte degli operatori *(unbundling)* l'Autorità ha ritenuto di svolgere ulteriori considerazioni sulla valutazione del mercato dell'accesso come bene intermedio e non come risorsa separata remunerata dagli operatori. Alla luce di tali considerazioni e di una ulteriore verifica e valutazione del vantaggio derivante dall'attuale livello di monopolio sull'accesso per l'operatore dominante (che potrebbe disincentivare forme dirette di investimento), l'Autorità ritiene di non dover applicare il meccanismo di ADC e ritiene opportuno non identificare soluzioni amministrative di contribuzione al deficit sull'accesso.

5.2. *Deficit sull'accesso, accesso a clienti non profittevoli e nuovi contenuti del servizio universale.*

La valutazione del deficit sull'accesso e le eventuali decisioni dell'Autorità hanno importanti ripercussioni anche sulla considerazione del servizio universale. A tale proposito occorre fare due osservazioni, una legata agli effetti della concorrenza e alla diffusione dei benefici da essa generati sui diversi mercati prodotto e geografici, l'altra relativa alle funzioni di tutela e di garanzia del principio di abbordabilità e sostenibilità sociale da parte dell'Autorità in un sistema nazionale dove sono presenti mercati ed esigenze molto differenziate.

Nella valutazione del deficit sull'accesso, infatti, occorre tener conto del deficit generato dalle utenze e dai servizi compresi nel servizio universale, su cui vengono applicati diversi meccanismi di contribuzione. Inoltre, fino a quando i servizi e le condizioni di offerta restano uniformi e aggregati — e in particolare con riferimento al prezzo dell'accesso (canone) e del traffico

locale (componente maggiore della spesa telefonica delle famiglie) — le azioni dell'Autorità in tema di ribilanciamento risultano estremamente complesse, in quanto condizioni economiche pro-concorrenziali non necessariamente si dimostrano essere eque e sostenibili sotto il profilo sociale. L'Autorità in tal senso mira ad operare delle scelte che consentano di aprire il mercato alla concorrenza per fa sì che il mercato generi il più possibile prezzi in equilibrio, ma che consentano al tempo stesso di tutelare i mercati (aree geografiche) e i consumatori per cui i benefici della concorrenza risultano limitati o addirittura nulli.

A tale proposito l'art. 3, comma 1, della direttiva 98/10/CE stabilisce che gli Stati membri, tenuto conto del progressivo adeguamento delle tariffe ai costi, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi (di telefonia vocale) per gli utenti nelle zone rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali. A tale scopo gli Stati membri *«eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi».*

Tali servizi offerti a condizioni sociali e speciali costituiscono l'offerta di un insieme di servizi e prestazioni che possono essere finanziati nel contesto del servizio universale come stabilito al capitolo II della direttiva 98/10/CE.

Di tali categorie di utenti e di tali servizi occorre tener conto, prima di decidere un aumento incondizionato ed indifferenziato del canone di categoria B e C.

5.3. *Riequilibrio dell'accesso.*

Una volta svolte le considerazioni di cui al punto precedente (storno dell'*access deficit* relativo ai clienti non profittevoli e considerazioni di clienti con condizioni economiche speciali), l'Autorità valuta il livello di canone ritenuto sostenibile per lo sviluppo concorrenziale del mercato. L'accesso, infatti, rappresenta un mercato particolare e la sua contabilità non può essere vista nell'ottica di un semplice e «matematico» processo di ribilanciamento. L'accesso una volta inteso come utilizzo della rete da parte di tutti i cittadini di un prodotto unico e fornito da un solo operatore, in un contesto concorrenziale e in presenza di evoluzione tecnologica e della domanda significa: accesso a clienti con caratteristiche diverse; accesso a mercati geografici differenziati in termini di competitività; accesso potenziale a nuovi usi e nuovi bisogni; sfruttamento di economie di gamma nella relazione accesso-traffico. Inoltre l'accesso ai servizi di telefonia vede oggi presenti sul mercato diverse tecnologie o servizi sostituti della rete pubblica tradizionale.

A ragione di ciò l'esistenza di un certo livello di deficit sull'accesso (dichiarato sostenibile) è riconosciuta in tutti i paesi europei e dipende sia dalla difficoltà di determinare un aumento eccessivo del canone (che non potrebbe essere compensato da un eventuale calo delle tariffe del traffico), sia da possibili vantaggi derivanti anche da una limitata remunerazione dell'accesso tramite la contribuzione al servizio universale. Anche la proposta di riequilibrio formulata da Telecom Italia si basa su una richiesta di incremento dei ricavi da accesso (canoni) largamente inferiore ai costi necessari al riequilibrio. Le ragioni di un aumento di ricavi inferiore al deficit dichiarato sono da ricercare nella valutazione di tale mercato alla luce degli sviluppi della concorrenza. In particolare una permanenza di deficit (ritenuto sostenibile) può essere spiegata con:

la previsione dei riflessi negativi sul mercato a causa del possibile aumento dello spazio concorrenziale sul mercato dell'accesso e della telefonia locale;

la richiesta di ripartizione, in prospettiva, di una parte del deficit tra tutti gli operatori sotto forma di copertura degli oneri del servizio universale (in particolare per la parte di accesso alle utenze e alle zone marginali);

la previsione, da parte dell'operatore dominante, della futura sostenibilità di margini sui mercati di utilizzo (traffico) in virtù di vantaggi tecnologici, commerciali (reputazione, marchio), di capitale.

Una volta conclusa la classificazione e l'identificazione delle categorie speciali (tariffe speciali) e decretato un certo livello di aumento del canone per la clientela nei mercati concorrenziali, l'Autorità valuterà la sostenibilità del deficit residuo ovvero la congruità del ribilanciamento delle attività connesse all'accesso.

6. *Prossimità, TAT, price cap: attuazione di quanto previsto dalla delibera n. 85/1998.*

Con riferimento all'introduzione di una tariffa c.d. «di prossimità», in base a quanto evidenziato al § 3.2, l'Autorità ha introdotto una tariffa «intermedia» tra l'attuale tariffa urbana e la tariffa interurbana da applicare a tutte le chiamate tra aree locali appartenenti allo stesso Distretto e su cui ricadranno in percentuale diversa le chiamate interurbane di 1°, 2° e 3° scaglione comportando una sostanziale riduzione della spesa dei consumatori (superiore al 50%) sul traffico extraurbano intradistrettuale. In prospettiva, con l'apertura della *carrier selection* alle chiamate all'interno delle singole aree locali, l'Autorità valuterà il livello di contendibilità economica all'interno delle aree locali valutando i livelli di efficienza anche dei beni intermedi forniti dall'operatore dominante. Inoltre, dato il grado di differenziazione tra gli attuali distretti l'Autorità ana-

lizzerà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di una maggiore equità per i consumatori, il problema della perequazione tariffaria derivante dalla differenziazione, in termini di numero medio di corrispondenti, tra i diversi distretti trattando separatamente da una parte i distretti più piccoli (identificando una soglia minima di accorpamento), dall'altra i distretti più grandi (soglia massima di applicazione della tariffa) una volta verificati i costi dei servizi di telefonia in tali aree.

La nuova tariffa intermedia o «di prossimità» entrerà in vigore a partire dal 1° novembre 1999 in modo da tener conto dei tempi di implementazione tecnica da parte di Telecom Italia per la gestione e la fatturazione alla clientela.

L'Autorità ribadisce l'introduzione della tariffa A tempo entro il 31 dicembre 1999 e provvederà a fornire a Telecom Italia gli elementi necessari all'avvio della nuova struttura tariffaria.

Nell'ambito dello sviluppo del modello si ribadisce l'opportunità di valutare gli effetti sia in termini di maggiore trasparenza (confronto con il *pricing* degli altri operatori), sia di valutazione delle abitudini e dei bisogni di consumatori con particolare riferimento alle comunicazioni di lunga durata (anche ai fini dell'analisi dello sviluppo del traffico Internet) come già evidenziato dalla delibera n. 85/98.

Sempre secondo l'orientamento delineato nella delibera n. 85/98, l'Autorità rinnova la propria intenzione di fissare un controllo di natura incentivante sulle politiche di *pricing* dell'operatore dominante. Si ribadisce in tal senso l'utilizzo di strumenti pluriennali come vincolo alle decisioni di prezzo di Telecom Italia, che tenga conto degli effetti prodotti dalla concorrenza e che incentivi il recupero di efficienza dell'operatore. Entro il 31 luglio 1999 l'Autorità determinerà il modello di *price cap* da adottare.

Delibera:

I. *Tariffe telefoniche da impianto di abbonato.*

1. L'Autorità dispone che le tariffe telefoniche urbane, ovvero le tariffe delle chiamate all'interno delle attuali aree locali, restino invariate. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari: intera 220"; ridotta 400".

2. L'Autorità dispone l'introduzione di una tariffa per tutte le chiamate tra aree locali all'interno del medesimo distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 180"; ridotta 360".

3. L'Autorità dispone la determinazione di un nuovo livello delle tariffe interurbane di 3 scaglione. A tali tipologie di chiamate si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 28,7"; ridotta 52".

4. L'Autorità dispone la determinazione di nuove condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali. In particolare l'Autorità determina:

lo spostamento dalle zone internazionali di origine alla zona IVA dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svezia;

alle direttrici di traffico di cui alla zona IVA si applicano i seguenti ritmi tariffario: intera 15,25"; ridotta 19,05".

II. *Tariffe per le comunicazioni da impianto telefonico a disposizione del pubblico.*

1. L'Autorità dispone l'invarianza delle tariffe telefoniche urbane, ovvero delle tariffe delle chiamate all'interno delle attuali aree locali. Restano pertanto validi gli attuali ritmi tariffari: intera 220"; ridotta 400".

2. L'Autorità dispone l'introduzione di una tariffa per tutte le chiamate tra aree locali all'interno del medesimo distretto. A tali comunicazioni si applicano, secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali, i seguenti ritmi tariffari: intera 180"; ridotta 360".

3. L'Autorità dispone la determinazione di nuove condizioni tariffarie su alcune direttrici di traffico internazionale e secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali. In particolare l'Autorità determina:

lo spostamento dalle zone internazionali di origine alla zona IVA dei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Svezia.

III. *Deficit sull'accesso e canone di abbonamento.*

1. L'Autorità dispone di non istituire il meccanismo di ripartizione del deficit sull'accesso di cui all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 318/1997.

2. L'Autorità promuove l'avvio di un procedimento al fine della determinazione di condizioni tariffarie speciali a particolari categorie di clientela, in collaborazione e attraverso il coordinamento con altre Istituzioni. In particolare l'Autorità si impegna alla classificazione di specifiche utenze sociali o con particolari profili di traffico e alla determinazione di condizioni economiche speciali (incluso canone) entro il 31 ottobre 1999 al fine di definire le modalità di applicazione di tali condizioni economiche che entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 1999.

Tale procedimento dovrà avvenire in parallelo all'analisi svolta sul servizio universale in merito allo storno del deficit sull'accesso relativo alla clientela non profittevole, alle zone marginali e alla telefonia pubblica e alla valutazione del costo netto del servizio universale per il 1999 da effettuarsi nel 2000.

3. L'Autorità dispone un aumento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B simplex, B duplex, C simplex, C duplex dai livelli attuali a 18.000 L./mese, secondo le modalità e i termini di cui al titolo VIII - Condizioni generali.

IV. *Carrier selection.*

1. L'Autorità dispone l'eliminazione dell'attuale vincolo di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 al fine dell'apertura della *carrier selection* a tutte le chiamate tra aree locali intradistrettuali. Il termine «interdistrettuale di cui all'art. 3 del decreto numerazione va sostituito con l'espressione «tra aree locali».

2. L'Autorità dispone l'obbligo per Telecom Italia di rendere operativo il servizio di *carrier selection* per le chiamate tra aree locali attraverso l'estensione degli attuali contratti di interconnessione e l'effettiva fornitura della capacità aggiuntiva richiesta dagli operatori interconnessi entro novanta giorni dalla data della richiesta medesima.

3. In caso di inottemperanza e/o rifiuto da parte di Telecom Italia, l'operatore interconnesso può adire l'Autorità nei termini e nelle modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 23 aprile 1998.

4. L'Autorità dispone l'apertura della *carrier selection* a tutte le tipologie di chiamate all'interno delle aree locali in relazione alla trasposizione della direttiva 98/61/CE e comunque non oltre il 1° gennaio 2000.

V. *Pacchetti tariffari.*

1. L'Autorità dispone l'applicazione, a decorrere dal 1° luglio 1999 e per un periodo di 12 mesi, delle offerte commerciali «Formula Urbana» e «Formula Internet» di Telecom Italia, alle condizioni generali già previste nell'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni allo «schema tariffario locale» e allo «schema tariffario Internet» del 28 novembre 1997, fatto salvo quanto contenuto nel seguente provvedimento. In particolare:

«Formula Urbana»: 50% di riduzione dopo il primo scatto su tutte le chiamate verso un qualsiasi indicativo geografico urbano scelto dal cliente, cumulabile solo con Formula Internet pagando una sola attivazione se contemporanea. Contributo di attivazione o variazione: 10.000 L.; canone mensile: 2.500 L./mese e per accesso base ISDN: 5.000 L./mese.

«Formula Internet»: 50% di riduzione dopo i primi 2 minuti su tutte le chiamate interurbane o «di prossimità» verso un numero predefinito di accesso a Internet. Cumulabile con formula urbana pagando una sola attivazione se contemporanea. Contributo di attivazione o variazione: 10.000 L.; canone mensile: 5000 L./mese e per accesso base ISDN 10.000 L./mese.

2. La scelta del numero da parte del cliente può essere rivolta a qualsiasi indicativo geografico del piano di numerazione nazionale anche di un operatore alternativo a Telecom Italia.

VI. *Tariffa a tempo (TAT) e price cap.*

1. L'Autorità conferma quanto contenuto nella delibera n. 85/98 con riferimento all'entrata in vigore della TAT entro il 1999. L'Autorità fornirà a Telecom Italia le indicazioni necessarie a tal fine entro il 31 luglio 1999.

2. L'Autorità determina entro il 31 luglio 1999 il modello di *price cap* da adottare.

VII. *Mercato dei beni intermedi (circuiti di interconnessione e linee affittate).*

1. L'Autorità dispone l'avvio di un procedimento di valutazione e analisi dei costi e delle condizioni economiche relativi ai circuiti di interconnessione e al mercato delle linee affittate da concludersi entro quattro mesi dall'invio della contabilità specifica di tali servizi e prodotti da parte di Telecom Italia.

2. L'Autorità dispone l'obbligo per Telecom Italia di inviare all'Autorità la contabilità separata e in base alla disaggregazione dei costi e dei ricavi dei circuiti urbani, a lunga distanza, internazionali e di interconnessione, sulla base della contabilità regolatoria per l'anno 1998, entro il 31 agosto 1999.

VIII. *Condizioni generali.*

1. L'Autorità delibera:

a) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) la tariffa tra aree locali all'interno del distretto di cui al titolo I, punto 2 e al titolo II, punto 2, si applica a partire dal 1° novembre 1999;

c) la tariffa interurbana di cui al titolo I, punto 3, si applica a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

d) la tariffa internazionale della zona IV di cui al titolo I, punto 4 e al titolo II, punto 3, si applica a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

e) il canone mensile di abbonamento di cui al titolo III, punto 3, si applica a partire dal 1° novembre 1999;

f) la società Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione alla clientela relativamente alle condizioni economiche di offerta di cui al presente provvedimento dandone comunicazione all'Autorità;

g) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Roma, 25 giugno 1999

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: MANACORDA

NOTE

(1) Il deficit sull'accesso nasce dalla presenza di squilibrio dei servizi di telefonia vocale in quanto in passato i servizi relativi al traffico (telefonia locale e a lunga distanza) sussidiavano l'accesso alla rete telefonica su tutto il territorio e per tutti i cittadini. Il deficit sull'accesso rappresenta, sotto un profilo meramente contabile, la differenza tra i costi della fornitura agli utenti dell'accesso alla rete telefonica pubblica (65% della rete di distribuzione corrispondente allo stadio di linea) e i ricavi che derivano da tale attività (contributo installazione e impianto, contributo trasloco, canoni mensili, canoni supplementari).

(2) La contabilità relativa ai servizi fisso-mobile e mobile-fisso dovrebbe essere riportata nell'aggregato rete di trasporto, date le relazioni di interconnessione.

(3) Scaglioni: 1º scaglione fino a 15 km, 2º scaglione: da 15 a 30 km; 3º scaglione: oltre i 30 km.

(4) Formula 3 International e Residenziale; Formula 5 International e Residenziale; Formula countries: Linea valore top, Business voice, Business voice magnum, Formula traffico prepagato.

(5) Riduzione delle tariffe internazionali e interurbane e aumento dei canoni determinati dalla delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998; riduzione della tariffa peak e rimodulazione delle tariffe verso Business determinati dalla delibera n. 10/99 del 17 marzo 1999 con riferimento alle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia.

(6) La decisione sulla valutazione dell'OIR di Telecom Italia del 25 novembre 1998 e successive modificazioni (delibera n. 1/CIR/98) ha comportato la stipulazione di numerosi accordi di interconnessione di operatori licenziatari di reti e servizi fissi di telecomunicazioni con Telecom Italia. Tali accordi costituiscono per Telecom Italia ricavi da interconnessione nel conto economico dell'aggregato rete di trasporto (Core Network). A questo effetto strutturale va aggiunto l'effetto prodotto dalla variazione dell'Autorità delle tariffe del traffico commutato che testimonia una spinta ad una maggiore efficienza nella gestione della rete di trasporto di Telecom Italia.

(7) Telecom Italia ha stipulato, dal mese di giugno 1998 al mese di maggio 1999, 16 contratti di interconnessione con altri operatori di rete fissa.

99A5423

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 11 giugno 1999.

Approvazione del regolamento generale d'organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni in data 22 marzo 1999, 29 aprile 1999 e 11 maggio 1999, con le quali il comitato direttivo ed il consiglio d'amministrazione hanno approvato le modifiche al regolamento generale d'organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Considerato che le modifiche al regolamento sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in una prima versione in data 31 marzo 1999 (pos. 1 *bis/B* prot. n. 782), e nella versione definitiva il 12 maggio 1999 (pos. 1-*bis/B* prot. n. 1087);

Considerata la nota del 26 maggio 1999 - prot. n. 1625 - con la quale si comunica che detto Ministero non ha osservazioni da formulare in merito al regolamento proposto;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento generale d'organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 11 giugno 1999

Il presidente: FIGÀ-TALAMANCA

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI».

Art. 1.

Finalità

1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane;

b) svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell' ambito dell'Unione europea.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto può:

a) costituire gruppi nazionali di ricerca con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico ed un direttore;

b) stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

c) stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

d) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonché di società, anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata;

e) assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

3. L'Istituto, in particolare, prevede di:

a) promuovere e gestire corsi sistematici avanzati per la formazione di nuovi ricercatori di matematica (corsi di formazione) e per il perfezionamento dei ricercatori matematici (corsi di perfezionamento) anche nella prospettiva dell'istituzione del dottorato di ricerca presso l'Istituto stesso, e incentivare la partecipazione al corsi stessi;

b) promuovere l'attività di ricerca matematica perseguita da docenti universitari e ricercatori matematici anche attraverso la costituzione di gruppi nazionali di ricerca;

c) organizzare conferenze, seminari, convegni e altri incontri comunque denominati, e finanziare, se riferibile ai fini istituzionali dell'Istituto e solo per le spese strettamente necessarie, la partecipazione di docenti universitari o ricercatori matematici a seminari o convegni;

d) promuovere la pubblicazione di opere di ricerca matematica, in particolare atti di convegni programmati dall'Istituto;

e) porre in essere altre attività o altri interventi rivolti ai fini indicati dalla legge riordinatrice.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il comitato direttivo;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Presidente

1. Il presidente dell' Istituto è eletto dal comitato direttivo. Il presidente è nominato secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il comitato direttivo elegge anche un vicepresidente vicario ed un secondo vicepresidente con votazioni separate.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell' Istituto;

b) convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;

c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui alla lettera *b);*

d) presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attività scientifica svolta nell' anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione e il comitato direttivo;

e) può provvedere, quando sussistano obiettive ragioni di necessità ed indifferibilità, e sotto la propria personale responsabilità, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo, all' adozione degli atti ritenuti necessari;

f) conferisce le borse e i premi di studio, sulla base delle graduatorie di cui valuta la legittimità;

g) esercita i poteri disciplinari nei confronti dei beneficiari di dette borse e premi, e in genere dei frequentatori dei corsi e delle altre attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;

h) assicura il buon andamento dell'attività amministrativa, e dirige, anche mediante ordini di servizio, gli uffici e il personale amministrativo dell'Istituto;

i) può richiedere di propria iniziativa e richiede, in seguito a delibera del consiglio di amministrazione, pareri all'Avvocatura generale dello Stato, informando del parere reso il consiglio di amministrazione;

l) il presidente, ove lo ritenga necessario e opportuno, può, sotto la propria responsabilità e mediante atto scritto e revocabile in ogni momento, delegare le sue facoltà, in tutto o in parte, ai due vicepresidenti dell'Istituto o ad uno solo degli stessi. Non possono essere delegate le facoltà di cui alla lettera *e)* del presente articolo, e il compito di presiedere il consiglio di amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario.

Art. 4.

Comitato direttivo

Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso è costituito da sette membri eletti per un quadriennio fra i docenti universitari di discipline matematiche secondo le disposizioni di apposito regolamento, nonché dai direttori dei gruppi nazionali di ricerca.

Art. 5.

Compiti del comitato direttivo

1. il comitato direttivo assolve i seguenti compiti:

a) determina l'indirizzo scientifico dell'Istituto conformemente ai fini specificati nell'art. 1;

b) delibera i contenuti scientifici dei programmi triennali di attività dell'Istituto previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 153;

c) esprime il proprio parere sulla relazione annuale che il presidente dell'Istituto deve presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sull'attività scientifica svolta;

d) determina gli argomenti, le sedi e le modalità delle attività scientifiche e didattiche dell'Istituto;

e) formula al consiglio di amministrazione eventuali richieste di stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti per il piano di attività in corso di realizzazione o comunque già definito;

f) regolamenta i corsi dell'Istituto e ne segue l'ordinato svolgimento;

g) organizza e promuove conferenze, seminari e convegni nonché ogni altra attività di studio e di ricerca rientrante nelle finalità dell'Istituto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa deliberate dal consiglio di amministrazione;

h) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sull' attivazione di ulteriori corsi; se essi comportano oneri finanziari, la relativa spesa e autorizzata dal consiglio di amministrazione;

i) decide in ordine alle pubblicazioni curate e finanziate dall'Istituto, nei limiti della previsione del bilancio annuale;

l) determina entro il 30 aprile precedente l'inizio dell'anno accademico, il numero e gli importi delle borse di studio o di ricerca delle quali si prevede l'assegnazione in tale anno, nei limiti della specifica previsione del bilancio annuale;

m) delibera sui bandi di concorso per il conferimento delle borse di studio e di ricerca e dei premi, e nomina i commissari componenti le commissioni giudicatrici incaricate di formare le relative graduatorie;

n) gestisce la biblioteca dell'Istituto, e decide in ordine agli acquisti di volumi e pubblicazioni nei limiti della previsione del bilancio annuale;

o) formula al presidente o al consiglio di amministrazione o al Ministero vigilante tutte le proposte e le osservazioni che si riferiscono all'attività anche amministrativa dell' Istituto;

p) nomina i rappresentanti dell'Istituto nei consigli di altri enti, ove tale rappresentanza sia prevista;

q) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.

Art. 6.

Norme di funzionamento del comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal consiglio di amministrazione. Se il presidente non provvede entro dieci giorni ad una convocazione dovuta, in sua vece deve provvedere il vicepresidente vicario.

2. La convocazione è fatta con lettera o telegramma che pervengano almeno dieci giorni prima della seduta. In mancanza di tempestive comunicazioni il comitato è regolarmente costituito con l'intervento di tutti i componenti, ciascuno dei quali può opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

3. Le sedute del comitato direttivo regolarmente convocato sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate dalla maggioranza dei presenti.

4. I componenti del comitato direttivo hanno accesso agli uffici dell'Istituto e possono prendere diretta visione di qualsiasi atto o pratica.

5. I componenti non possono partecipare alla discussione e alla votazione sui punti dell'ordine del giorno che personalmente li concernono.

6. I componenti eletti dai docenti universitari restano in carica per un quadriennio e i direttori dei gruppi restano in carica per la durata dei rispettivi mandati.

7. L'elezione del presidente e dei vicepresidenti dell'Istituto è effettuata dal comitato direttivo, a scrutinio segreto, con la presenza di almeno cinque fra i componenti eletti dal docenti universitari. L'elettorato passivo spetta ai componenti eletti dai docenti universitari. Per essere eletti il presidente e i vicepresidenti devono conseguire almeno la maggioranza dei voti dei componenti in carica. Per i predetti adempimenti il comitato direttivo è convocato dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo che ne sia componente.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione, composizione e attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) dai due vice presidenti dell'Istituto;

c) da due esperti, uno almeno dei quali sia un esperto di diritto amministrativo, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un rappresentante del Ministro del tesoro;

e) da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e:

a) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell' esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

c) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti, alla partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'art. 1, secondo comma, lettere *a), b),* e *c);*

d) delibera, su conforme parere del comitato direttivo, la dotazione organica del personale dell'Istituto;

e) delibera, su proposta del comitato direttivo, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all' art. 1, comma 2, lettera *d);*

f) delibera il regolamento del personale, che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

g) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

h) delibera in ordine ai servizi di tesoreria o di cassa;

i) delibera in ordine alle liti attive o passive;

l) delibera, secondo quanto stabilito dal regolamento per il personale e dal presente regolamento in ordine ai concorsi, alle assunzioni, alle promozioni, e ad ogni altro atto relativo al personale dell'Istituto;

m) gestisce le fondazioni e gli altri coacervi patrimoniali amministrati dall'Istituto;

n) delibera sui servizi amministrativi e su qualsiasi spesa dell'Istituto, eccettuate le spese impegnate per l'esercizio in corso per il piano di attività scientifica e didattica;

o) stabilisce gli importi massimi e le modalità di pagamento delle borse di studio e di ricerca, dei premi e di ogni altra sovvenzione;

p) formula al presidente o al comitato direttivo o al Ministero vigilante tutte le proposte e le osservazioni inerenti all' attività anche scientifico-didattica dell'Istituto;

q) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore e dal regolamenti dell'Istituto.

Art. 8.

Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti o dal comitato direttivo. Se il presidente non provvede entro dieci giorni ad una convocazione dovuta, in sua vece deve provvedere il vicepresidente vicario.

2. Per la convocazione di detto consiglio si applica il secondo comma dell'art. 6.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti effettivamente in carica.

4. I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica per quattro anni; essi hanno accesso agli uffici dell'Istituto e possono prendere diretta visione di qualsiasi atto o pratica;

5. Il presidente dell'Istituto è tenuto ad informare il consiglio di amministrazione in ordine all'attività degli uffici ed a quanto può richiedere un intervento del consiglio medesimo.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministro del tesoro;

c) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dell'Istituto e, in particolare, esprime il proprio avviso sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni, sul conto consuntivo, sulla convenzione volta a regolare i rapporti tra l'Istituto e l'Istituto di credito che svolge le funzioni di tesoriere o cassiere e su ogni altro atto avente rilevanti riflessi di spesa.

Il collegio compie periodiche verifiche di cassa e sulle scritture contabili dell'Istituto e assiste alle riunioni del comitato direttivo e del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Pubblicità delle deliberazioni - Diritto di accesso

1. Le deliberazioni assunte dal comitato direttivo e dal consiglio di amministrazione vengono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Istituto per un periodo non inferiore a trenta giorni.

2. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione e chiedere copia delle deliberazioni di cui al comma 1 e di ogni altro atto promanato da organi o commissioni dell'Istituto.

3. Con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione saranno individuati gli atti che per le loro peculiari caratteristiche vanno mantenuti riservati.

Art. 11.

Ordinamento della sede centrale

1. La sede centrale dell'Istituto è organizzata nei seguenti uffici:

Affari generali e personale;

Ragioneria;

Biblioteca.

Art. 12.

Ufficio affari generali e personale

L'ufficio affari generale e personale ha il compito di curare la segreteria del presidente e degli organi direttivi, la predisposizione e la gestione dei contratti e delle convenzioni, la partecipazione dell'Ente a consorzi e a società, l'applicazione del regolamento del personale e della normativa vigente in materia di gestione del personale e di attribuzione e fruizione delle borse di studio e di ricerca e tutti gli altri adempimenti non affidati ad altri uffici.

In particolare l'ufficio affari generali:

a) cura la segreteria del presidente e degli organi direttivi;

b) predispone, su indicazione degli organi direttivi e del presidente, schemi di contratti e di convenzioni volti a disciplinare i rapporti di collaborazione dell'Istituto con università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con altri enti di ricerca etc.

c) predispone, su indicazione degli organi direttivi e del presidente, gli atti volti alla partecipazione dell'Istituto a consorzi e società e cura i rapporti discendenti da tale partecipazione;

d) dà attuazione alle deliberazioni degli organi dell'Istituto in materia di acquisti di beni e servizi nelle forme previste dal regolamento concernente l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile dell'Ente;

e) esegue, su richiesta degli organi dell'Ente, specifiche indagini istruttorie di mercato al fine di consentire l'adozione delle modalità di acquisto più convenienti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'INdAM;

f) svolge l'attività istruttoria per le pratiche riguardanti il personale da sottoporre all'esame degli organi dell'Istituto;

g) dà attuazione alle deliberazioni riguardanti il personale approvate dagli organi dell'Istituto;

h) cura le procedure per l'assunzione del personale e per lo svolgimento dei relativi concorsi;

i) cura l'applicazione al personale dell'Istituto della normativa vigente in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e infortunistica;

l) cura le procedure relative alla cessazione dal servizio del personale dell'Istituto;

m) predispone i bandi per le borse di studio e di ricerca, cura l'espletamento dei relativi concorsi e provvede alla liquidazione delle borse di studio e di ricerca;

n) predispone la liquidazione degli emolumenti e delle indennità spettanti ai componenti degli organi dell'Ente, sulla base della normativa vigente e delle deliberazioni degli organi dell'Istituto;

o) svolge ogni altra funzione amministrativa che non sia di pertinenza di altri uffici affidatagli dagli organi dell'Ente o dal presidente.

Art. 13.

Ufficio ragioneria

L'ufficio ragioneria ha il compito della conservazione dell'aggiornamento delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali dell'Istituto al fine di fornire agli organi dell'Ente, in applicazione delle norme vigenti, strumenti di controllo dell'assunzione degli impegni e dei flussi finanziari.

In particolare l'ufficio ragioneria:

a) informa gli organi dell'Ente sulla disponibilità dei singoli capitoli di bilancio;

b) registra, nel limite della disponibilità dei singoli capitoli di bilancio, gli impegni assunti dagli organi dell'Ente;

c) predispone gli atti istruttori e le necessarie analisi finanziarie e contabili per la stesura del bilancio annuale di previsione e, sulla base delle indicazioni degli organi direttivi, predispone i relativi documenti contabili;

d) predispone la liquidazione delle spese per acquisto di beni e servizi sulla base degli atti deliberativi degli organi dell'Ente e degli attestati di regolare fornitura o di collaudo rilasciati dai dipendenti a ciò delegati dal consiglio di amministrazione;

e) provvede, previo controllo contabile e sulla base dei documenti predisposti dall'ufficio affari generali e personale, all'impegno delle spese necessarie per la liquidazione degli emolumenti al personale, ai titolari delle borse di studio e di ricerca, ai docenti dei corsi, al presidente e ai componenti degli organi direttivi e di controllo;

f) provvede, previo controllo contabile e sulla base della documentazione predisposta dall'ufficio affari generali e personale, all'impegno della spesa necessaria per la liquidazione dei contributi assicurativi e previdenziali del personale;

g) provvede ad applicare la normativa fiscale ed a dare esecuzione agli obblighi derivanti all'Ente dalla funzione di sostituto di imposta;

h) provvede alla redazione dei mandati di pagamento, registra gli accertamenti in entrata deliberati dagli organi dell'Ente;

i) provvede alla redazione delle fatture e degli altri documenti contabili necessari per la notificazione e la riscossione dei crediti sulla base delle convenzioni e dei contratti approvati dagli organi dell'Ente;

l) provvede alla redazione delle reversali di incasso, registra le scadenze previste da contratti e convenzioni e verifica che gli impegni amministrativi assunti siano rispettati;

m) redige il conto consuntivo dell'Istituto;

n) provvede al mantenimento dell'inventario dei beni mobili durevoli dell'Istituto;

o) svolge ogni altra funzione attinente la gestione finanziaria e contabile affidatagli dagli organi direttivi dell'Ente o dal presidente.

Art. 14.

Ufficio biblioteca e documentazione

L'ufficio biblioteca e documentazione ha il compito della conservazione e dell'incremento del patrimonio bibliografico dell'INdAM, di curare l'edizione e la diffusione delle riviste scientifiche attualmente pubblicate e delle altre pubblicazioni deliberate dagli organi dell'INdAM.

In particolare l'ufficio biblioteca e documentazione svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla catalogazione ed alla schedatura di libri e riviste scientifiche, avvalendosi, se del caso, anche dei mezzi informatici;

b) provvede alla ordinazione dei libri e delle riviste scientifiche, sulla base delle indicazioni del presidente;

c) mantiene l'inventario del materiale bibliografico;

d) organizza il prestito di libri e riviste scientifiche;

e) cura le attività editoriali per la stampa delle pubblicazioni dell'Istituto;

f) dà attuazione alle iniziative per la partecipazione dell'Ente a mostre, convegni e congressi;

g) svolge ogni altra funzione di interesse dell'Ente attinente la diffusione e la conservazione delle informazioni, assegnatagli dagli organi direttivi dell'Ente e dal presidente.

Art. 15.

Attività decentrate

1. L'INdAM, al fine di dare attuazione a specifici programmi di carattere temporaneo, può svolgere le sue attività istituzionali, oltre che presso la sede centrale di Roma, anche presso sedi decentrate, che di norma sono da individuare presso terzi soggetti.

2. L'Istituto, ogni qualvolta il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione ne ravvisino - mediante motivate deliberazioni - concordemente l'opportunità, stipula convenzioni con università, enti pubblici di ricerca, organizzazioni di carattere culturale.

3. Le convenzioni di cui al secondo comma:

A) individuano gli spazi, le attrezzature, gli arredi e quant'altro il soggetto ospitante mette temporaneamente a disposizione dell'INdAM;

B) precisano il personale docente o di ricerca e, se del caso, non docente o tecnico, che il soggetto ospitante destina, a tempo pieno o a tempo definito, all'assolvimento dei comuni fini istituzionali;

C) stabiliscono le modalità di fruizione da parte del personale dell'INdAM dei servizi di carattere comune quali centri di calcolo, biblioteche, aule «attrezzate» etc.;

D) determinano l'eventuale ammontare dei costi che l'INdAM è tenuto a rimborsare e le relative modalità e l'eventuale canone per l'uso dei locali che l'Istituto è obbligato a corrispondere e le relative modalità;

E) prevedono ogni altra clausola contrattuale idonea a garantire un ordinato e proficuo sviluppo della collaborazione tra il soggetto ospitante e l'INdAM.

4. Del programma da sviluppare presso sedi decentrate viene nominato un responsabile, scelto dal comitato direttivo tra i professori universitari di ruolo di 1ª e 2ª fascia o fra i ricercatori degli enti pubblici di ricerca di 1° e 2° livello;

5. Il docente o il ricercatore può ottenere l'incarico di responsabile del programma di cui al precedente comma solo se ha ricevuto esplicita autorizzazione dall'amministrazione o ente di appartenenza.

6. L'incarico di responsabile di programma dura al massimo tre anni, è rinnovabile ed è gratuito.

7. Al termine di ogni anno il responsabile di programma presenta una relazione sull'attività scientifica svolta nella sede decentrata.

8. Il responsabile di programma è nominato dal Presidente dell'INdAM funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696; egli ha il compito di assicurare il regolare svolgimento del programma nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 16.

Personale

1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali l'INdAM si avvale di:

a) dipendenti amministrativi e tecnici di ruolo;

b) dipendenti amministrativi e tecnici straordinari;

c) professori universitari di ruolo di discipline matematiche, i quali fruiscono dei periodi di alternanza di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) ricercatori di ruolo degli enti di ricerca con competenze matematiche comandati al sensi dell'art. 40 della legge 20 marzo 1975, n. 70; l'INdAM si avvale inoltre di:

e) professori visitatori provenienti, su invito dell'INdAM, da università e istituzioni di ricerca estere;

f) professori, studiosi e ricercatori italiani e stranieri temporaneamente messi a disposizione dell'INdAM da università, dal Consiglio nazionale delle ricerche, da enti di ricerca pubblici e privati, nazionali e internazionali e stranieri, da organismi scientifici internazionali, da industrie nazionali e straniere, da consorzi nell'ambito di convenzioni, contratti di studio e ricerca con essi stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 153;

g) presidi e docenti di scuola media superiore messi in posizione di comando dall'istituto di appartenenza.

2. Le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo dell'Istituto sono contenute in apposito regolamento.

Art. 17.

Borse di studio e di ricerca - Rinvio

1. Con separato regolamento sono disciplinate la funzione delle borse di studio e delle borse di ricerca, le modalità per conseguirle e per usufruirne, la loro durata, le relative incompatibilità e ogni altro aspetto della materia.

Art. 18.

Autonomia finanziaria e contabile

1. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'art. 1 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dai proventi delle proprie attività da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

2. Le norme la contabilità e l'amministrazione patrimoniale dell'Istituto sono quelle contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive disposizioni modificatrici ed integrative.

Art. 19.

Avvocatura dello Stato

1. L'Istituto si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie attive e passive.

2. L'Istituto si avvale della consulenza della citata Avvocatura per la soluzione di ogni questione di ordine giuridico che presenti particolare rilevanza.

99A5390

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 4 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 887 del 24 ottobre 1979 relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in criminologia clinica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di quest'Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 11 febbraio 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici sono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel Titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, gli articoli 248 e 253 relativi alla scuola di specializzazione in criminologia clinica sono soppressi e così sostituiti:

Art. 248 «La scuola ha due indirizzi:

a) indirizzo medico - psicologico e psichiatrico forense, per i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo sociopsicologico, per i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, sociologia, psicologia, lettere, filosofia, scienze dell'educazione.

Dell'indirizzo seguito viene fatta espressa menzione sul diploma di specializzazione.

La durata del corso della scuola è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria.

Non sono consentite abbreviazioni di corso».

Art. 253 «Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in pedagogia, in sociologia, in psicologia, in lettere, in filosofia, in scienze dell'educazione, in numero complessivo non superiore a trenta per i tre anni di corso.

L'ammissione avviene mediante concorso per esami e titolo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 4 giugno 1999

Il rettore: COSSU

99A5391

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto di autonomia dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di questa Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993;

Viste le successive modifiche emanate con decreti rettorali del 24 maggio 1995 e 3 settembre 1997 e pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995 e n. 217 del 17 settembre 1997;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Viste le delibere del consiglio accademico del 1° e 22 dicembre 1998 e il relativo parere favorevole del consiglio di amministrazione, con le quali sono state approvate le modifiche di statuto relative agli articoli 5, 11, 14, 26-*bis,* 26-*ter* e 27;

Vista la nota rettorale protocollo n. 900 del 5 febbraio 1999 inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la nota ministeriale n. 369/B del 18 marzo 1999 con la quale si approvavano le modifiche deliberate fatti salvi alcuni correttivi da apportare all'art. 11, comma 4, e all'art. 26-*bis,* comma 5;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della proposta ministeriale, espresso dal consiglio di amministrazione dell'Università nella seduta del 14 aprile 1999 e la successiva delibera di approvazione del consiglio accademico dell'8 giugno 1999;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università per stranieri di Perugia emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni, è modificato secondo quanto stabilito negli articoli seguenti:

Art. 5.

comma 3:

il rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno in seguito a presentazione di candidature ufficiali. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

comma 4:

4. L'elettorato attivo spetta:

a) ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai ....;

c) ai ....;

d) a ....;

e) a ....;

f) a ....

È aggiunto il comma 11:

11. Al rettore è assegnata una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

comma 1:

1. La facoltà è la struttura di appartenenza dei professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, dei ricercatori, dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 204 e degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui alla stessa legge n. 204/1992.

Il comma 4 è abrogato e così sostituito:

4. Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al preside è assegnata un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

comma 6:

6. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori universitari di ruolo e fuori ruolo che appartengono alla Facoltà, da tre rappresentanti dei docenti comandati ed incaricati ad esaurimento ai sensi dell'art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 204, da tre rappresentanti dei ricercatori, da due rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui alla stessa legge n. 204/1992 e da due rappresentanti degli studenti dei corsi di diploma. Partecipano, altresì, al consiglio di facoltà, con funzioni consultive, i professori a contratto nominati ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 14.

comma 7:

7. Il direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

comma 9:

9. Il direttore nomina tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia, un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni, nei casi di impedimento o di assenza; è coadiuvato da un segretario amministrativo, per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile.

comma 12:

12. Fanno parte del consiglio: i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, i docenti comandati ed incaricati ad esaurimento, i ricercatori, il segretario amministrativo, una rappresentanza della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana, una rappresentanza del personale non docente assegnato al dipartimento e, limitatamente alle deliberazioni circa l'organizzazione dell'attività didattica, una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di quinto grado, alle scuole di specializzazione e ai corsi di diploma di cui al precedente art. 12, comma 1, punti 1), 3) e 6).

comma 16:

16. Fanno parte della giunta: un professore di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, un professore di ruolo o fuori ruolo di seconda fascia, un ricercatore, un docente comandato o incaricato ad esaurimento e il segretario amministrativo, con voto consultivo.

Art. 26-*bis.*

I comma 3, 4 e 5 sono abrogati e così sostituiti:

3. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, ad un dirigente delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche.

4. L'incarico di direttore amministrativo non può eccedere la durata di anni cinque ed è rinnovabile.

5. Al direttore amministrativo compete il trattamento economico in godimento oltre alle relative retribuzioni di posizione e risultato. In alternativa, al direttore amministrativo può essere riconosciuto un trattamento economico onnicomprensivo, annualmente aggiornato sulla base dell'indice di svalutazione Istat.

È aggiunto il comma 8:

8. Al dirigente vicario oltre al trattamento economico in godimento, compete la relativa retribuzione di posizione e di risultato.

Art. 26-*ter.*

È aggiunto il comma 3:

3. Ai dirigenti, oltre al trattamento economico in godimento, compete la relativa retribuzione di posizione e di risultato.

Art. 27.

Il comma 1 è abrogato e così sostituito:

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università, in conformità con i criteri fissati dall'art. 16, comma 4, lettera *c)* della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono organizzate in divisioni, che si articolano in servizi ed in uffici speciali. Le modalità di tale organizzazione, gli ambiti di competenza delle divisioni, degli uffici speciali e dei servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono determinati dal direttore amministrativo. Nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, l'Università opera per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti. Per i fini suddetti l'Università:

a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico e amministrativo con indicazione dei profili e delle qualifiche;

b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale.

Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'amministrazione incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa, o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dalle normative vigenti in quanto applicabili alle Università.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 16 giugno 1999

p. *Il rettore:* CILIBERTI

99A5392

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 11 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996 a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996;

Visti i commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 2, comma 4 (Programmazione del sistema universitario del decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, il quale stabilisce che: «In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 le Università, sulla base di una relazione tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove facoltà e corsi nel territorio sede dell'Ateneo, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario. L'istituzione delle facoltà e l'attivazione dei corsi di cui al presente comma sono comunicate al Ministero»;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica» prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 la quale, tra l'altro, stabilisce che (punto 4: «In attesa degli ulteriori provvedimenti attuativi dell'autonomia didattica è eccezionalmente autorizzata, limitatamente all'anno accademico 1998/1999, l'attivazione - con riserva di successiva verifica e adeguamento in base agli emanandi «decreti di area» - di corsi di nuova istituzione per i quali non sussistano ordinamenti didattici vigenti, purché risulti acquisito il parere favorevole del Comitato universitario di coordinamento, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»;

Vista la favorevole relazione tecnica formulata dal nucleo di valutazione interno del 30 settembre 1998 circa la proposta di istituzione del diploma universitario in «Educatore e divulgatore ambientale»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio nell'adunanza del 17 settembre 1998 in ordine alla proposta di istituzione del diploma universitario interfacoltà in «Educatore e divulgatore ambientale»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo e precisamente del senato accademico, nelle riunioni del 22 settembre 1998 e del 3 marzo 1999, e del consiglio di amministrazione, nella riunione del 16 marzo 1999, con le quali è stato approvata la modifica dello statuto di questo Ateneo ai fini dell'inserimento, nel preesistente statuto, del diploma universitario in «Educatore e divulgatore ambientale»;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di laurea vengono operate sul preesistente statuto;

Riconosciuta la necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Il terzo periodo dell'art. 1 della Parte I «Disposizioni generali» è soppresso e così sostituito:

«la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze ambientali (indirizzo terrestre) e con il corso di diploma universitario in educatore e divulgatore ambientale»;

L'art. 33 della Parte IV «Ordinamento didattico - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» è soppresso e così sostituito:

«La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce i diplomi di laurea in scienze biologiche e in scienze ambientali (indirizzo terrestre) ed il diploma universitario in educatore e divulgatore ambientale».

Alla fine della parte IV «Ordinamento didattico - Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali», viene inserito il nuovo art. 38 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 38.

Diploma universitario
in educatore e divulgatore ambientale

Il corso di diploma in educatore e divulgatore ambientale ha lo scopo di formare una figura professionale in grado di operare nei settori dell'educazione e divulgazione ambientale, della gestione di aree naturali protette, dell'aggiornamento in materia ambientale di insegnanti, educatori, operatori, didattici, della consulenza per la tutela e riqualificazione del territorio.

Il diploma ha durata triennale ed è articolato in strutture semestrali.

L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero massimo degli iscritti al corso è stabilito dal senato accademico, su proposta del consiglio di corso di diploma, in base alle strutture, alle risorse ed alle esigenze di mercato.

L'accesso è regolato, ove necessario, da esami di ammissione. Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di corso.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1750 ore di cui almeno 450 per attività pratiche, di laboratorio ed esercitazioni sul campo da svolgersi presso qualificati enti pubblici o privati italiani ed internazionali operanti nei settori specifici con i quali vengono stipulate apposite convenzioni che possono prevedere anche l'impiego di esperti appartenenti a tali strutture per attività didattiche ordinarie e speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo 22 esami.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI DIPLOMA

I anno:

Geografia del paesaggio e dell'ambiente (80 ore) (settore M06A);

Complementi di fisica (80 ore) (settore B01C);

Chimica generale ed inorganica (40 ore) (settore C03X);

Metodi matematici e statistici (40 ore) (settore A02B);

Chimica organica (40 ore) (settore C05X);

Biologia generale (80 ore) (settore E02C);

Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione (80 ore) (settore M09A);

Psicologia ambientale (40 ore) (settore M11B);

Inoltre: 100 ore di esercitazioni in campo.

II anno:

Botanica sistematica * (80 ore) (settore E01B) + Lab. di metodologie botaniche * (40 ore) (settore E01A);

Zoologia sistematica * (80 ore) (settore E02A) + Lab. di metodologie zoologiche * (40 ore) (settore E01A);

Sistemi e tecnologie della comunicazione (40 ore) (settore K03X);

Ecologia * (80 ore) (settore E03A) + Ecologia applicata * (40 ore) (settore E03A);

Colloquio di lingua inglese (40 ore);

Climatologia e metereologia (40 ore) (settore D04C);

Complementare a scelta (40 ore).

Inoltre: 150 ore di esercitazioni sul campo.

III anno:

Architettura del paesaggio (40 ore) (settore H10B);

Diritto e legislazione dell'ambiente (40 ore) (settore N10X);

Cartografia (40 ore) (settore M06A);

Conservazione della natura e delle sue risorse (40 ore) (settore E03A);

Laboratorio di esperienze didattiche in biologia (40 ore) (settore E02C);

Economia dell'ambiente (40 ore) (settore G01X);

Complementare a scelta (40 ore);

Complementare a scelta (40 ore).

Inoltre: 200 ore di esercitazioni sul campo.

Nelle proposte dei piani di studio individuali uno dei tre complementari può essere scelto tra le discipline attivate nei vari corsi di laurea o di diploma universitario dell'Ateneo.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

Antropologia (40 ore) (settore E03B);

Architettura dei giardini e dei parchi (40 ore) (settore H10B);

Biochimica ambientale (40 ore) (settore E05A);

Biogeografia (40 ore) (settore E02C);

Chimica analitica (40 ore) (settore C01A);

Chimica delle sostanze organiche naturali (40 ore) (settore C05X);

Ecologia degli ambienti costieri (40 ore) (settore E03A);

Ecologia vegetale (40 ore) (settore E01D);

Etruscologia (40 ore) (settore L03A);

Fisica terrestre (40 ore) (settore D04C);

Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici (40 ore) (settore E03A);

Geopedologia (40 ore) (settore D02B);

Idrobiologia (40 ore) (settore E03A);

Idrologia e idrogeologia (40 ore) (settore D02B);

Laboratorio di analisi chimica (40 ore) (settore C01A);

Laboratorio di geopedologia (40 ore) (settore D02B);

Litologia e geologia (40 ore) (settore D01B);

Lotta biologica e integrata (40 ore) (settore G06A);

Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici (40 ore) (settore A02B);

Metodologie e tecniche dell'educazione sportiva ambientale (nuova disciplina non ancora inserita nei settori scientifico-disciplinari);

Micologia (40 ore) (settore E01B);

Microbiologia ambientale (40 ore) (settore E12X);

Museologia naturalistica (40 ore) (settore E02C);

Mutagenesi ambientale (40 ore) (settore E11X);

Pedologia (40 ore) (settore G07B);

Principi di valutazione di impatto ambientale (40 ore) (settore E03A);

Storia delle tradizioni popolari (40 ore) (settore M05X);

Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici (40 ore) (settore K05B);

Zoologia applicata (40 ore) (settore E02A);

4 discipline del settore scientifico-disciplinare H10B;

1 disciplina del settore scientifico-disciplinare L03B;

2 discipline del settore scientifico-disciplinare N10X.

ESAME DI DIPLOMA

L'esame tende ad accertare la preparazione base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di corso. L'esame consiste nella preparazione e discussione di un elaborato per la cui stesura può anche essere previsto uno stage presso laboratori di ricerca della facoltà o qualificati laboratori esterni alla facoltà o all'Ateneo.

Viterbo, 11 giugno 1999

p. *Il rettore:* CRAPULLI

99A5393

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 28 giugno 1999, **n. 1/32-FG-5(99) U/3350.**

Istanze di fissazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo (art. 6, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e art. 19, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133).

Ai presidenti delle corti di appello
e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'on. Ministro
All'ufficio legislativo
All'ispettorato generale
Al Ministero delle finanze - Ufficio del gabinetto

A decorrere dal 28 giugno 1999 trova applicazione la procedura di esecuzione degli sfratti nei comuni ad alta tensione abitativa, disciplinata dall'art. 6 della legge n. 431/1998 in materia di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Al riguardo si rappresenta che ragioni di ordine logico-sistematico sul piano interpretativo portano a concludere che l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro prevista dall'art. 19, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che richiama le disposizioni dell'art. 57 della legge 27 luglio 1978, n. 392, riguarda tutti gli atti dei procedimenti che si instaurano in base alle istanze di fissazione delle esecuzioni presentate dai conduttori ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alle eventuali opposizioni, senza tenere conto del limite di L. 600.000, richiamato nell'ambito originario del citato art. 57 della legge n. 392/1978.

Infatti il predetto criterio di valore non sembra applicabile ai procedimenti in esame, giacché, nella specie, l'istanza del conduttore è rivolta esclusivamente alla fissazione di una diversa data di esecuzione del provvedimento di rilascio; e le successive opposizioni, che vengono giudicate con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile, ineriscono soltanto al decreto del giudice.

Nella fattispecie di cui si tratta non vi è quindi una parte di rapporto locativo in contestazione cui si possa fare riferimento per stabilire il valore della controversia.

Peraltro il secondo comma dell'art. 12 c.p.c., alla stregua del quale poteva essere definito il suddetto valore, è stato abrogato, con decorrenza dal 30 aprile 1995, dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673.

A ciò va aggiunto, sul piano logico, che l'applicazione del predetto parametro limitativo vanificherebbe nei fatti il senso e la portata del beneficio delle agevolazioni fiscali introdotto dall'art. 19 della legge n. 133/1999; beneficio che, con una più restrittiva interpretazione, riguarderebbe i soli contratti di locazione abitativa con un canone mensile non superiore a L. 50.000 che trovano scarsa corrispondenza nella realtà dei rapporti locativi.

Si prega di voler portare a conoscenza dei tribunali dei rispettivi distretti la presente nota.

Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

99A5461

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 23 giugno 1999, n. **46/99.**

Direttive per l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1998, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

Ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta di lavoro
Alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo
Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro
e, per conoscenza:
Al Gabinetto dell'on. Ministro
Alle segreterie particolari degli onorevoli Sottosegretari di Stato
Alle direzioni generali - Divisione 1ª
All'ufficio centrale O.F.P.L. - Divisione 1ª
Al servizio controllo interno (SECIN)
Al servizio per le ispezioni del lavoro
Al servizio per le politiche del lavoro
Al servizio immigrati extracomunitari
Al servizio ispettivo
Al comitato CIGS
Al nucleo di valutazione spesa previdenziale
Al comitato per le pari opportunità
Ai consiglieri ministeriali
Alle regioni - Assessorati al lavoro
Alle province
Alle agenzie per l'impiego
Alle organizzazioni sindacali DD.LL.
Alle organizzazioni sindacali dei lavoratori

A. PREMESSA.

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro sono obbligati a fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete o su supporto magnetico, i dati relativi alla domanda e alla offerta di lavoro di cui sono in pos-

sesso. Inoltre, i medesimi devono fornire all'autorità concedente tutte le ulteriori informazioni da questa richieste.

L'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il sistema informativo lavoro è ribadito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997. Il comma 4, infine, prevede per i medesimi soggetti la facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'8 maggio 1998 sono state emanate le disposizioni applicative di carattere generale, che per quanto attiene agli obblighi di comunicazione e alla facoltà di accesso ai dati sono contenute negli articoli 4 e 5.

L'impianto normativo è finalizzato all'obiettivo di inserire e diffondere in un sistema di rete nazionale sia le ricerche di personale da parte delle imprese che le candidature dei lavoratori, con la duplice finalità di assicurare da un lato la massima diffusione delle occasioni di lavoro e delle disponibilità dei lavoratori, dall'altro di consentire una migliore conoscenza delle loro caratteristiche quantitative e qualitative.

Quanto sopra senza vincoli e pregiudizi per la libera attività di mediazione, dal momento che le informazioni immesse nel sistema saranno trattate con modalità tali da assicurare che il contatto tra impresa e lavoratore possa avvenire esclusivamente per il tramite dell'agenzia che ha richiesto la diffusione.

B. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.

Si reputa utile procedere ad un breve esame della normativa — contenuta negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 8 maggio 1998 — che in via generale disciplina gli obblighi di comunicazione, secondo le varie tipologie:

1. Ricerca di personale.

Il primo comma del citato art. 4 si riferisce alle comunicazioni relative alle ricerche di personale, disponendo che i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di mediazione ottemperino all'obbligo di comunicare al sistema informativo lavoro, entro 48 ore dal ricevimento, i dati relativi alla ricerca medesima.

La norma attribuisce allo scrivente ufficio il compito di stabilire con quali modalità e in quale formato i dati dovranno essere inviati. Al riguardo è stata predisposta una scheda «ricerca di personale», disponibile su supporto informatico (floppy disk), su Internet ed in modalità client/server. In alternativa, su richiesta dei soggetti autorizzati all'attività di mediazione, verrà predisposta la possibilità di inviare i dati secondo un formato di scambio definito da questo ufficio. Le concrete modalità cui attenersi sono più dettagliatamente illustrate nell'allegato *A*, contenente note operative e tecniche per un agevole assolvimento dell'obbligo.

La scheda di ricerca di persona viene inserita nella banca dati EolMed e diffusa in forma anonima, vale a dire indicando solo la provincia ove è ubicata la sede del datore di lavoro ed i dati relativi al profilo professionale richiesto. Con la pubblicazione saranno fornite tutte le informazioni utili affinché il candidato possa rivolgersi all'agenzia che ha effettuato l'inserzione.

La disattivazione della ricerca avviene nei seguenti casi:

a) a seguito di comunicazione da parte dell'agenzia che la stessa è stata soddisfatta ovvero ritirata;

b) automaticamente, decorsi tre mesi dalla data di inserimento o modifica;

c) quando la stessa pervenga con l'indicazione di già soddisfatta.

Per effettuare tutte le predette comunicazioni in ordine all'esito della ricerca di personale, le agenzie dovranno avvalersi della medesima scheda «ricerca di personale». Anche in tal caso le concrete modalità di effettuazione della comunicazione sono illustrate nel documento allegato *A*.

2. Candidature dei lavoratori.

Anche le candidature dei lavoratori, raccolte dai soggetti autorizzati alla mediazione, devono essere inviate al sistema informativo lavoro, utilizzando la scheda «lavoratore». Il termine per la comunicazione è fissato in giorni cinque dall'avvenuta raccolta.

Le schede pervenute sono inserite nella banca dati EolMed e diffuse su tutto il territorio nazionale; la diffusione avviene sempre in forma anonima, vale a dire indicando solamente i dati sulla professionalità, l'età e la provincia di residenza del lavoratore. Anche in tal caso saranno fornite le informazioni utili affinché il lavoratore possa essere contattato per il tramite dell'agenzia.

Le schede dei lavoratori vengono disattivate nei seguenti casi:

a) a seguito di comunicazione da parte dell'agenzia;

b) automaticamente, decorsi sei mesi dall'attivazione, salvo richiesta di conferma per ulteriori sei mesi.

3. Dati di sintesi.

Il corretto assolvimento degli obblighi richiamati ai punti 1 e 2 rende superfluo l'adempimento previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 maggio 1998, in quanto il sistema informativo dispone di tutti i dati per elaborare statistiche in ordine alla struttura ed all'andamento della domanda e dell'offerta di lavoro.

L'amministrazione tuttavia, si riserva di richiedere, definendo le opportune modalità operative, eventuali ulteriori notizie ritenute necessarie per il buon andamento del servizio e per le politiche attive del lavoro.

C. ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL SIL.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il citato decreto ministeriale 8 maggio 1998 ribadisce che i soggetti autorizzati all'esercizio della mediazione hanno facoltà di accesso alle banche dati e si possono avvalere dei servizi di rete forniti dal sistema informativo lavoro. Tale facoltà è riconosciuta anche alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nei confronti delle quali valgono, limitatamente a questo aspetto, le indicazioni della presente circolare.

In particolare, si fa riferimento alle banche dati costituite nell'ambito dei servizi per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a quelle costituite dai servizi di collocamento gestiti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura e dai rispettivi recapiti.

È possibile, altresì, l'accesso alle banche dati disponibili presso le direzioni provinciali e regionali del lavoro, nell'ambito della gestione delle liste dei lavoratori in mobilità (*ex lege* n. 223/1991) e dei lavoratori italiani disponibili a lavorare all'estero.

Al riguardo si precisa che il Garante per la protezione dei dati personali, con nota n. 612 del 17 febbraio 1999, ha chiarito che, in virtù della regolamentazione contenuta nel decreto legislativo n. 469/1997 ed integrata dalle disposizioni attuative del decreto ministeriale 8 maggio 1998, la facoltà di accesso alle banche dati da parte delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e dei soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro rende lecito il trattamento dei dati personali, anche nelle modalità della comunicazione e della diffusione. In particolare in questo caso risulta operante la fattispecie prevista dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996.

1. Modalità di accesso.

L'accesso alle banche dati è consentito previa convenzione, da stipularsi con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero con le regioni e gli enti locali, che in attuazione del decreto legislativo n. 469/1997 dovranno assicurare i servizi di collocamento, di preselezione ed incontro domanda/offerta di lavoro.

In attesa dell'effettivo conferimento delle funzioni, della riorganizzazione dei servizi e del completamento del sistema informativo lavoro, secondo le previsioni del citato decreto legislativo, sono attualmente disponibili le banche dati gestite dai sistemi NetLabor, ErgOnLine ed EolMed.

Pertanto, i soggetti autorizzati all'attività di mediazione, che nell'immediato sono interessati ad usufruire di tali servizi, potranno esercitare tale facoltà, stipulando la apposita convenzione con lo scrivente ufficio (art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 469/1997 ed art. 5, decreto ministeriale 8 maggio 1998). Con tale convenzione saranno definite in concreto le modalità di accesso alle banche dati, specificando la tipologia di servizio richiesto, le modalità di erogazione, nonché i correlativi diritti ed obblighi.

L'accesso, a seconda delle diverse banche dati, può consistere nella possibilità di inserimento, modifica, consultazione, ricerca e selezione dei dati.

In virtù dell'art. 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 maggio 1998, l'accesso alle banche dati del Sil è gratuito fino all'emanazione di un successivo decreto ministeriale che dovrà definire prezzi, cambi e tariffe da applicare (art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 469/1997).

2. Sistema NetLabor.

Dalle banche dati costituite con la procedura NetLabor è possibile estrarre elenchi selettivi, utilizzando molteplici parametri che consentono di selezionare i lavoratori secondo le caratteristiche qualitative. A titolo di esempio si indicano alcune delle estrazioni possibili:

dati anagrafici e cittadinanza;

dati sulla formazione scolastica e professionale;

tipologie di fasce deboli;

dati relativi ai cittadini extracomunitari;

dati sulle particolari disponibilità lavorative;

dati sulla professionalità e sulle esperienze maturate;

dati relativi a categorie beneficiarie di agevolazioni;

dati relativi ai lavoratori dello spettacolo.

La procedura NetLabor, allo stato attuale, non consente consultazioni in linea tramite collegamenti remoti, pertanto l'accesso ai dati dovrà avvenire per il tramite degli sportelli degli uffici che gestiscono le banche dati (direzioni provinciali e regionali lavoro, sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura). L'amministrazione provvederà a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito Internet (www.minlavoro.it) l'elenco degli uffici presso cui il sistema NetLabor è attivato.

L'agenzia interessata, pertanto, potrà prendere contatto direttamente con gli uffici periferici, esibendo la convenzione stipulata con il Ministero del lavoro, al fine di ottenere i dati richiesti su supporto magnetico o cartaceo.

3. Sistema ErgOnLine.

Il sistema ErgOnLine è costituito da una banca dati contenente i curricula delle persone alla ricerca attiva di un lavoro, inseriti tramite gli sportelli autorizzati, ovvero direttamente dagli interessati tramite Internet.

L'accesso, che consente le attività di inserimento e modifica *curriculum*, consultazione e ricerca avanzata sulla banca dati, è possibile con le seguenti modalità:

l'agenzia può richiedere di essere abilitata quale sportello Ergonline, in modalità client/server, mediante convenzione con questo ufficio;

il servizio è viceversa disponibile in forma libera per il solo inserimento e modifica del *curriculum* su Internet (http://ergonline.minlavoro.it)

4. Sistema EolMed.

Il sistema EolMed è costituito dalle seguenti banche dati:

EolMed candidature: contiene informazioni essenziali sui lavoratori in cerca di impiego, che hanno richiesto i servizi di mediazione tramite i servizi pubblici o le agenzie autorizzate;

EolMed ricerca di personale: contiene informazioni sulle ricerche di personale attivate tramite i servizi pubblici o le agenzie autorizzate.

L'accesso alle banche dati del sistema EolMed, per quanto attiene le funzioni di inserimento, modifica dati e ricerca avanzata, è consentito solo ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di mediazione ed alle società di fornitura di lavoro temporaneo, previa stipula della convenzione e rilascio dei codici di accesso da parte di questo ufficio.

Al fine di garantire la massima diffusione delle opportunità di lavoro e delle disponibilità dei lavoratori, la consultazione, visualizzazione e stampa a video dei dati sono liberamente disponibili su Internet al seguente indirizzo: http://eolmed.minlavoro.it

D. DISPOSIZIONI FINALI.

L'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti autorizzati all'attività di mediazione decorre dalla data di rilascio dei codici di accesso alle banche dati EolMed e riguarda le candidature e le ricerche di personale raccolte a partire dal 1° luglio 1999.

Al momento della richiesta di rilascio dei codici di accesso i soggetti autorizzati dovranno dichiarare a questo ufficio il numero di candidature e di ricerche di personale eventualmente raccolte e registrate nella propria banca dati nel periodo antecedente, restando nella loro discrezionale valutazione la scelta di inserirle, anche gradualmente, nel sistema EolMed una volta verificatane l'attualità.

Per quanto concerne la stipula della convenzione per l'accesso alle banche dati del Sil, i soggetti autorizzati all'attività di mediazione e le società di fornitura di lavoro temporaneo, che ne abbiano interesse, inoltreranno richiesta scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio sistemi informativi automatizzati, vicolo d'Aste n. 12 - 00159 Roma.

E. CONTROLLI.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 8 maggio 1999, la vigilanza ed il controllo sul corretto esercizio dell'attività di mediazione, tra cui rientra l'adempimento degli obblighi di comunicazione, è esercitato da questo Ministero per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio.

Le direzioni regionali del lavoro, oltre ad assicurare il necessario coordinamento della richiamata azione di vigilanza da parte delle direzioni provinciali, adotteranno ogni utile iniziativa per fornire la massima assistenza ai soggetti interessati, sia per rendere più agevole l'assolvimento degli obblighi, sia per garantire il diritto di accesso alle banche dati. A tal fine questo ufficio provvederà a trasmettere, con la massima tempestività, copia delle convenzioni stipulate e resta disponibile per qualsiasi chiarimento in ordine alla loro corretta applicazione.

F. CONCLUSIONI.

La realizzazione di un sistema informativo, che realizzi una rete nazionale dei servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblici e privati, è appena in fase di avvio.

È in corso, peraltro, il conferimento delle funzioni in materia di mercato del lavoro alle regioni ed agli enti locali, che stanno avviando il processo di costruzione di nuovi servizi regionali all'impiego.

Queste prime direttive, pertanto, si collocano in un contesto in piena evoluzione, sia funzionale che organizzativa.

Gli obiettivi che si intendono perseguire in questa prima fase sono, da un lato, quello di consentire il normale avvio dell'attività da parte dei soggetti autorizzati, dall'altro, di attuare una fase di osservazione per raccogliere utili indicazioni in vista dell'entrata a regime del sistema informativo lavoro.

Per tali ragioni, mentre si richiede a tutti i soggetti interessati di far pervenire osservazioni e suggerimenti per una migliore organizzazione del servizio, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni con il progressivo ampliamento delle banche dati e lo sviluppo di servizi di rete più evoluti e completi.

Il dirigente generale dell'Ufficio
dei sistemi informativi automatizzati
ROSATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SISTEMA ERGONLINE MED

NOTA OPERATIVA

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

ErgOnLineMED

Gestione attività di mediazione

ERGONLINE

Pagina precedente | Pagina Successiva | Espandi | Comprimi | Ricerca | HOME | AIUTO

Elenco Ricerche di Personale ordinate per Titolo di Studio

Elenco Generale
Soggetto abilitato
Sede Azienda
Qualifica
Titolo di Studio
Lingue richieste
Attività Azienda

ADD. SEGRETERIA AMM. ALBERGO	1
DIPL. SEGRET. INTERNAZIONALE	3
LICENZA AVVIAMENTO PROFESS.	1
L. BIOLOGIA	3
L. CHIMICA	1
NESSUN TITOLO STUDIO	2
	11

Pagina precedente | Pagina Successiva | Inizio Pagina | Espandi | Comprimi | Ricerca

Finsiel

1. INTRODUZIONE

L'articolo 10 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 disciplina l'esercizio delle attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro da parte dei soggetti privati. Esso prevede che i soggetti abilitati comunichino al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, entro tempi prestabiliti, i dati relativi all'attività svolta.

La comunicazione dei dati deve avvenire per via telematica o su supporto magnetico. Al fine di semplificare al massimo l'adempimento di tali obblighi il Ministero del Lavoro ha predisposto un software, denominato "ErgOnLine Med".

Il presente documento riporta una serie di informazioni finalizzate a descrivere il sistema ErgOnLine Med e ad illustrare le modalità di collegamento e di utilizzo.

2. UTENTI DEL SISTEMA

Il sistema ErgOnLine Med prevede le seguenti tipologie di utenti:

AZIENDE DI MEDIAZIONE — Appartengono a questo gruppo tutte le agenzie di mediazione abilitate dal Ministero del Lavoro.

UFFICI DEL MINISTERO — Appartengono a questo gruppo gli uffici del Ministero abilitati a svolgere funzioni di consultazione della base dati, caricamento dati ed amministrazione del sistema.

UTENTI ANONIMI — Appartengono a questo gruppo tutti gli utenti non registrati che accedono al sistema tramite le funzioni di consultazione libera via Internet.

3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DATI AL SIL

La trasmissione dei dati al sistema ***ErgOnLine Med*** dovrà avvenire per via telematica, escludendo quindi il supporto cartaceo, secondo una delle seguenti modalità:

a) via Internet;
b) in modalità client-server;
c) acquisendo i dati tramite una apposita procedura che opera senza l'esigenza di collegamento in rete e consente lo scarico dei dati su un file da trasmettere al SIL;
d) predisponendo i dati secondo un formato standard e trasmettendoli al SIL.

3.1 TRASMISSIONE DATI TRAMITE INTERNET

I soggetti abilitati possono inserire i dati nel sistema tramite una apposita procedura operante su rete Internet. L'accesso avviene collegandosi al sito di ErgOnLine Med e digitando la chiave di accesso e la password (rilasciate dal Ministero ai soggetti abilitati). I dati vengono inseriti direttamente nella base dati centrale, e sono quindi immediatamente disponibili. Per l'utilizzo di tale procedura è necessario disporre di:

- collegamento ad Internet;
- browser Netscape v.4.0 o Microsoft Internet Explorer v.4.0 (o versioni successive);
- personal computer con caratteristiche adeguate ai correnti standard prestazionali (le caratteristiche tecniche ottimali sono riportate in allegato 1).
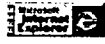
ErgOnLineMed

Gestione attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
Art. 10 D.L.vo 15 marzo 1997 n.469

Questo sito utilizza tecnologie avanzate come Java, JavaScript, HTML layout control, Lotus Notes Domino
Se il vostro browser non le supporta o non e' stato configurato per queste tecnologie, potreste non visualizzare correttamente alcune pagine del sito. L'accesso al sito e' garantito con MS Explorer 4.0 e successive versioni o con Netscape 4.0 e successive versioni. Per scaricare il browser seleziona la relativa icona.

Questo sito e' ottimizzato per una risoluzione video 800x600

3.2 TRASMISSIONE DATI IN MODALITÀ CLIENT-SERVER

Una ulteriore modalità di trasmissione dati al sistema consiste nell'utilizzo di una procedura software operante sul personal computer e collegata in rete al sistema ErgOnLine Med. La procedura opera in modalità client-server, cioè svolge la maggior parte dell'elaborazione sul personal computer, collegandosi all'elaboratore centrale solo per le operazioni di accesso alla base dati. Anche in questo caso i dati vengono inseriti direttamente sulla base informativa centrale, rendendo la trasmissione dati immediata. L'accesso avviene collegandosi all'elaboratore che ospita la base dati ErgOnLine Med e digitando la chiave di accesso e la password (rilasciate dal Ministero ai soggetti abilitati). La procedura richiede la presenza sulla stazione di lavoro dell'ambiente software Lotus Notes, in cui è stata realizzata. Per l'utilizzo di tale procedura è pertanto necessario disporre di:

- collegamento in rete al sistema ErgOnLine Med;
- software applicativo ErgOnLine Med;
- software client Lotus Notes desktop versione 4.55;
- personal computer con caratteristiche adeguate ai correnti standard prestazionali (le caratteristiche tecniche ottimali sono riportate in allegato 1).

3.3 TRASMISSIONE DATI TRAMITE ACQUISIZIONE STAND-ALONE ED INVIO FILE

Questa modalità di trasmissione dei dati è stata predisposta per i soggetti che non dispongano di un collegamento in rete. Essa prevede l'utilizzo di un programma software appositamente predisposto dal Ministero, operante su PC senza la necessità di collegamento in rete. Tale programma consentirà di acquisire i dati e di scaricarli su un apposito file. Il file viene quindi trasmesso all'ufficio competente su floppy disk o tramite posta elettronica. L'ufficio del Ministero provvederà al caricamento dei dati sulla base informativa. Si suggerisce l'utilizzo di un personal computer con caratteristiche non inferiori a quelle riportate in allegato 1.

3.4 TRASMISSIONE DATI TRAMITE FORMATO STANDARD

I soggetti che dispongono di un proprio sistema informativo, possono usufruire di questa ulteriore modalità di trasmissione dati. Essa prevede la predisposizione dei dati in un formato di scambio standard, che ne permette il successivo caricamento sul SIL tramite una procedura automatica. Il formato di scambio è illustrato negli allegati 2 e 3.

Nella predisposizione dei dati nel formato standard, vanno seguite le seguenti regole:

- utilizzo dei caratteri ASCII;
- nomenclatura del file come specificato negli allegati 2 e 3;
- rispetto rigoroso del formato riportato negli allegati 2 e 3;
- presenza dei campi obbligatori;
- per i campi soggetti a dizionario il valore deve essere compreso tra quelli della relativa tabella.

In caso di aggiornamento va riprodotta l'intera scheda, che andrà a ricoprire la precedente.

Una volta prodotto, il file deve essere trasmesso all'ufficio competente su floppy disk o tramite posta elettronica.

3.5 DISATTIVAZIONE DEI DATI

Le agenzie di mediazione hanno la possibilità, tramite la procedura automatica, di "chiudere" le ricerche di personale che sono state evase. Le ricerche presenti nella base dati da oltre tre mesi vengono disattivate automaticamente, a meno che l'agenzia titolare non le riconfermi. In tal caso, i tre mesi di validità decorrono dalla data di riconferma.

E' parimenti possibile disattivare le schede dei lavoratori che, per qualsiasi motivo, non siano più alla ricerca attiva di lavoro. Le schede presenti nella base informativa da oltre sei mesi vengono disattivate automaticamente, a meno che non vengano riconfermate dall'agenzia titolare. In tal caso i sei mesi di validità decorrono dalla data di conferma.

4. FUNZIONI DEL SISTEMA

In questo paragrafo vengono descritte le funzioni di cui è dotata l'applicazione ***ErgOnLine Med***.

4.1 ANAGRAFE SOGGETTI ABILITATI

La funzione, accessibile solo agli utenti del Ministero preposti all'amministrazione del sistema, consente la gestione dell'archivio anagrafico dei soggetti abilitati all'intermediazione.

4.2 GESTIONE RICHIESTE DI PERSONALE

La funzione ha l'obiettivo di consentire ai soggetti abilitati di comunicare al SIL i dati relativi alla richiesta di personale. La procedura consente l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- inserimento della richiesta di personale con attribuzione di un codice identificativo;
- visualizzazione della richiesta;
- chiusura della richiesta di personale con comunicazione dei dati di consuntivo;
- stampa singola richiesta;
- stampa lista sintetica richieste.

E' garantita l'assoluta riservatezza sui dati identificativi dell'azienda committente; tali dati sono visibili solo al soggetto che ha inserito la richiesta e nessun altro utente (nemmeno l'amministratore del sistema) può visualizzarli.

4.3 GESTIONE SCHEDA LAVORATORE

La funzione consente alle aziende abilitate di comunicare al SIL i dati relativi alle schede dei lavoratori che si avvalgono del servizio di mediazione. La procedura consente l'esecuzione delle seguenti operazioni:

- inserimento ed aggiornamento dei dati relativi alla scheda lavoratore;
- disattivazione scheda;
- visualizzazione scheda;
- stampa analitica della singola scheda;
- stampa lista sintetica schede.

E' garantita l'assoluta riservatezza sui dati anagrafici del lavoratore; tali dati sono visibili solo al soggetto che ha inserito la scheda e nessun altro utente (nemmeno l'amministratore del sistema) può visualizzarli.

4.4 INTERROGAZIONI

Le ricerche sulla base informativa possono essere effettuate secondo due modalità:

- componendo il profilo ricercato su uno schermo e attivando la ricerca sul sistema; il risultato è costituito da una lista sintetica delle schede rispondenti alle condizioni di ricerca impostate, da ciascuna delle quali è possibile accedere ai dati analitici;
- tramite una serie di «viste» in cui i dati sono ordinati e raggruppati secondo criteri predefiniti; tale modalità di consultazione risulta particolarmente utile poiché consente a chi ricerca di avere subito un'idea del contenuto della banca dati evitando ricerche a vuoto; è possibile «navigare» operando selezioni successive.

ErgOnLine Med consente la consultazione libera della base informativa via Internet tramite un browser standard. Le schede lavoratori vengono prospettate sempre in forma anonima, con l'indicazione dell'agenzia di mediazione a cui il lavoratore si è rivolto. Nelle schede ricerca di personale non è possibile visualizzare i dati dell'azienda committente. E' possibile interrogare unicamente le schede attive.

4.5 PRODUZIONE DATI DI SINTESI

La procedura in oggetto consente agli uffici del Ministero di ottenere dati di sintesi sull'attività dei soggetti abilitati.

4.6 ACQUISIZIONE DATI SU PC STAND-ALONE

La procedura in oggetto consente alle aziende di mediazione di acquisire i dati relativi alle richieste di personale ed alle schede lavoratori su un personal computer privo di collegamento in rete. I dati da trasmettere sono scaricati su un file. La trasmissione potrà avvenire attraverso posta elettronica o scaricando i dati su floppy disk ed inviando quest'ultimo al SIL.

5. INTERROGAZIONI SULLA BANCA DATI

Le funzioni di ricerca sono state progettate tenendo presente i parametri di maggior interesse.

La consultazione tramite «viste» consente di navigare nella banca dati percorrendo una serie di indici. Questi consentono di visualizzare immediatamente quanto contenuto nella base informativa e di orientarsi in funzione delle caratteristiche ricercate. Ogni indice mostra i dati raggruppati secondo un determinato criterio (es. per titolo di studio). E' possibile «aprire» un determinata categoria e visualizzare in modo sintetico le relative schede. Gli indici possono essere combinati tra loro, in modo da arrivare a selezionare il gruppo di dati di interesse. Le schede vengono prospettate in modo sintetico, riportando le informazioni principali; da ciascuna di esse si può accedere alla visualizzazione analitica.

Se la consultazione con «viste» non fosse sufficiente, è disponibile una ricerca su tutti i campi significativi.

Di seguito si riporta lo schema delle viste disponibili.

Richieste di personale

Richieste attive	Soggetto abilitato	
	Sede territoriale azienda committente (provincia – comune)	Qualifica Titolo di studio Lingue conosciute
	Qualifica	Sede azienda committente Titolo di studio Lingue conosciute
	Titolo di studio	Qualifica Sede azienda committente
	Lingue straniere	
	Attività azienda committente	
Richieste inattive	Soggetto abilitato	
	Sede territoriale azienda committente	
	Qualifica richiesta	
	Motivo disattivazione	

Schede lavoratori

Schede attive	Soggetto abilitato	
	Titolo di studio	Qualifica Status occupazionale Provincia - comune residenza
	Qualifica	Status occupazionale Provincia - comune residenza Titolo di studio
	Status occupazionale	
	Provincia – Comune di residenza	Qualifica Status occupazionale Titolo di studio
Schede inattive	Soggetto abilitato	
	Titolo di studio	
	Qualifica richiesta	
	Status occupazionale	
	Provincia – comune di residenza	

Le procedure di interrogazione illustrate sono disponibili anche su rete Internet con accesso libero, limitatamente ai soli dati attivi.

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, alcune schermate di visualizzazione tramite viste per le ricerche di personale e per le schede lavoratori..

Di seguito è invece mostrata una schermata di interrogazione si Internet.

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
ErgOnLineMED
Gestione attività di mediazione
Elenco Ricerche di Personale ordinate
per Sede territoriale dell'Azienda Committente
Elenco Generale
Soggetto abilitato
Sede Azienda
Qualifica
Titolo di Studio
Lingue richieste
Attività Azienda
AC 1
BN 1
1
FOGLIANISE
1
DATI AZIENDA
Sede. Foglianise (BN) - Settore. COKERIE PRODUZIONE
PROFILO RICHIESTO
Qualifica 7 1 6 9 04) CONDUTTORI DI IMPIANTI INDUSTRIALI - capo turno nelle sottostazioni elettriche
N° lav. richiesti 20 - Età 15 - 30 anni - CCNL applicato: PARRUCCHIERI E BARBIERI - Livello: 90 - Tipo contratto: CFL - Tipo rapporto: lavoro subordinato - Turni diurni - Altri servizi: alloggio
CS 3
CZ 1
PI 2
SP 3
11

6. FLUSSO PROCEDURALE

Di seguito si descrivono i passi da seguire nella gestione delle ricerche di personale e delle schede lavoratore.

6.1 RICERCA DI PERSONALE

La comunicazione delle informazioni segue il seguente iter:

1. entro quarantotto ore dal ricevimento i dati vengono comunicati al SIL attraverso una delle procedure automatiche precedentemente illustrate;
2. alla chiusura della ricerca (non oltre il quinto giorno del mese successivo alla chiusura), la scheda già comunicata al SIL viene aggiornata con i dati consuntivi sul personale reperito (sezione Unità reperite), e viene disattivata (sezione Disattivazione);
3. nel caso la ricerca venga per qualsiasi motivo chiusa, va compilata la sezione "disattivazione";
4. decorsi tre mesi dall'inserimento, le schede vengono chiuse automaticamente. Se una ricerca di personale continua ad essere attiva, l'agenzia di mediazione deve riconfermarla attraverso l'apposita sezione "Riconferma".

6.2 SCHEDA LAVORATORE

La comunicazione delle informazioni segue il seguente iter:

1. entro cinque giorni dal ricevimento i dati vengono comunicati al SIL attraverso una delle procedure automatiche precedentemente illustrate;
2. se il lavoratore non è più alla ricerca attiva di lavoro, la scheda già comunicata al SIL viene disattivata (sezione Disattivazione);
3. decorsi sei mesi dall'inserimento, le schede vengono chiuse automaticamente. Se una persona continua ad essere alla ricerca attiva di lavoro, l'agenzia di mediazione deve riconfermarne la scheda attraverso l'apposita sezione "Riconferma".

7. DESCRIZIONE DEI DATI

7.1 RICERCA DI PERSONALE

La scheda in oggetto contiene le informazioni relative alle ricerche di personale ed alle caratteristiche del personale ricercato.
La scheda si articola in una parte iniziale e sette sezioni specifiche, che possono essere "aperte" o "chiuse", in modo da visualizzarne o meno il contenuto.
Nella parte iniziale vengono riportate automaticamente informazioni relative all'azienda di mediazione che ha inserito la scheda, la data di creazione ed un codice identificativo attribuito dal sistema. E' inoltre possibile inserire un codice di riferimento interno, per facilitare il reperimento della scheda da parte dell'azienda di mediazione.

Di seguito sono mostrate alcune schermate.

Di seguito si descrivono brevemente le varie sezioni.

7.1.1 Azienda richiedente

- Denominazione (dato riservato);
- codice fiscale (dato riservato);
- comune;
- provincia;
- attività prevalentemente svolta;
- se ditta artigiana;
- numero dipendenti in forza.

7.1.2 Profilo professionale richiesto

- Numero lavoratori richiesti;
- fascia di età;
- qualifica;
- mansioni da svolgere;
- se richiesta esperienza specifica;
- titolo di studio;
- lingue straniere richieste;
- conoscenze informatiche richieste;
- appartenenza a categorie agevolate.

7.1.3 Rapporto di lavoro

- CCNL applicato;
- livello;
- tipo contratto (tempo determinato, tempo indeterminato, apprendistato);
- durata contratto (per tempo determinato);
- orario di lavoro (tempo pieno, tempo parziale);
- ulteriori modalità (contratto weekend, telelavoro);
- turni (diurni, notturni, festivi);
- ulteriori informazioni in testo libero.

7.1.4 Tipo rapporto di lavoro

- Tipo rapporto di lavoro: subordinato; collaborazione coordinata e continuata/occasionale; lavoro interinale;
- altri servizi offerti (alloggio; mensa; spese viaggio; altro).

7.1.5 Disattivazione

- Stato della richiesta (attiva/disattiva);
- motivo disattivazione (reperimento personale, mutate esigenze; difficoltà reperimento personale, rettifica dati, scadenza termini);
- data disattivazione (impostazione automatica);
- note.

7.1.6 Riconferma

La sezione permette la riconferma di una ricerca di personale come scheda ancora valida, posticipando così la disattivazione automatica della scheda.

7.1.7 Unità reperite

- N. candidature ricevute;
- n. lavoratori segnalati;
- n. lavoratori assunti.

7.2 SCHEDA LAVORATORE

Questa scheda riporta le informazioni relative al lavoratore che si è rivolto all'azienda di mediazione. La scheda si articola in una parte iniziale e quattro sezioni specifiche, che possono essere "aperte" o "chiuse", in modo da visualizzarne o meno il contenuto.

Nella parte iniziale vengono riportati automaticamente informazioni relative all'azienda di mediazione che ha inserito la scheda, la data di creazione ed un

codice identificativo attribuito dal sistema. E' inoltre possibile inserire un numero di riferimento interno, per facilitare il reperimento della scheda.

Le seguenti figure mostrano la parte iniziale dello schermo con l'insieme delle sezioni chiuse ed una sezione aperta.

Di seguito si descrivono brevemente le varie sezioni.

7.2.1 Dati anagrafici del lavoratore:

- Codice fiscale (dato riservato);
- cognome (dato riservato);
- nome (dato riservato);
- data di nascita;
- sesso;
- cittadinanza;
- comune di residenza.

7.2.2 Profilo professionale del lavoratore:

- Titolo di studio;
- Qualifica;
- Esperienza (con esperienza, con percorso formativo, senza esperienza);
- attuale stato occupazionale (occupazione temporanea, occupazione; stabile, non occupato);
- note.

7.2.3 Disattivazione

- Stato (Attivo/Disattivo);

- motivo disattivazione (definitiva per cancellazione, provvisoria per indisponibilità temporanea al lavoro).
- data disattivazione.

7.2.4 Riconferma

Permette la riconferma della scheda lavoratore come ancora valida, posticipandone la data di disattivazione automatica.

8. ARCHITETTURA DEL SISTEMA

La procedura automatica di gestione delle aziende di mediazione, denominata ***ErgOnLine Med***, costituisce una delle macrofunzioni del Sistema Informativo Lavoro (SIL). Essa è strettamente integrata con il software ErgOnLine, per cui tali funzioni costituiscono un unico sottosistema logico demandato alla gestione delle problematiche relative all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

In tale sottosistema:

- ErgOnLine gestisce l'incontro domanda-offerta di lavoro per gli uffici del Ministero ed i soggetti convenzionati;
- ErgOnLine Med gestisce gli adempimenti prescritti dalla legge per le aziende abilitate alla mediazione; esso funziona inoltre da "sintesi" per tutta la situazione nazionale del mercato del lavoro.

La base dati ErgOnLine Med si articola su due entità logiche principali:

- una scheda sintetica sul lavoratore che si è rivolto all'agenzia di mediazione;
- la ricerca di personale di una azienda che si è rivolta al mediatore.

Il formato di tali dati è estremamente sintetico e contiene solo le informazioni essenziali.

I dati registrati su ErgOnLine vengono automaticamente trasferiti sulla base dati ErgOnLine Med (previa conversione nel formato di quest'ultima), in modo da costituire un archivio nazionale completo della situazione del mercato del lavoro. A tale archivio potranno accedere tutti gli uffici del Ministero; inoltre i dati saranno pubblicizzati via Internet.

La seguente figura mostra visivamente l'architettura del sistema a regime.

Utenti sistema ErgOnLine:
- **SCICA**
- **Uffici del Ministero**
- **Soggetti convenzionati per intermediazione**
- **Aziende abilitate**
- **Lavoratori**

Utenti sistema ErgOnLine Med:
- **Intermediari abilitati**
- **Ministero del Lavoro**
- **Lavoratori/Aziende**

Il sistema ErgOnLine Med è realizzato in ambiente Lotus Notes Domino versione 4.55.

ALLEGATO 1

Caratteristiche tecniche del personal computer e della stampante

Personal Computer

Processore:	***Intel Pentium***
Clock:	***200 Mhz***
Memoria RAM:	***32 Mb***
Hard disk:	***4 Gb***
Minidisco da 3.5":	con capacità di **1,44 MB** compatibile con floppy da 720KB
Adattatore video integrato:	Chip acceleratore ad alte prestazioni • ***1 MB*** di memoria • Risoluzione massima ***1024x768 con 256 colori***
4 Porte	1 o 2 porte seriali alta velocita' (UART 16550) a 9 o 25 Pin; 1 porta parallela standard Centronics
Mouse:	a **2 pulsanti** PS/2 compatibile
Lettore CD-ROM:	
Tastiera:	**Italiana** estesa a **102 tasti**, **QWERTY** con tastierino numerico separato
Software	Windows 95/98
Monitor	15 pollici a colori, risoluzione 800 x 600

Stampante

Tecnologia di stampa:	Laser
Velocità di stampa :	8 pagine/minuto
Risoluzione:	300 x 300 dpi
Carico di Lavoro:	Fino a 4.000 pagine al mese
Formato carta:	A4, Lettera, Legale
Cassetto di alimentaz.	100 fogli
Memoria:	1 MB

ALLEGATO 2

Scheda Lavoratore: formato standard di comunicazione dati

Il nome del file che contiene le schede esportate deve essere: ***SLExport.csv***
I valori dei campi devono essere separati tra loro dal carattere ; (punto e virgola). In caso di assenza del valore di un campo deve comunque essere presente il carattere ;
Il valore dell'ultimo campo se presente non è seguito dal carattere ;.
I campi testo devono essere racchiusi tra apici (si veda l'esempio).

Nome del Campo	Formato	Valori Ammessi	Obbligatorio
Controllo SL	Testo	"SL"	SI
Codice Fiscale	Testo		SI
Numero di riferimento	Testo		NO
Cognome	Testo		SI
Nome	Testo		SI
Data di nascita	gg/m/aa 0:00:00		SI
Luogo di nascita	Testo	Tabella Comuni	SI
Provincia di nascita	Testo	Tabella Comuni	SI
Codice Comune di Nascita	Testo	Tabella Comuni	SI
Sesso	Testo	"1" = M "2" = F	SI
Cittadinanza	Testo	Tabella Cittadinanza	SI
Codice Cittadinanza	Testo	Tabella Cittadinanza	SI
Comune di Residenza	Testo	Tabella Comuni	SI
Provincia di Residenza	Testo	Tabella Comuni	SI
Codice Comune di Residenza	Testo	Tabella Comuni	SI
Descrizione Titolo di studio	Testo	Tabella titoli di studio	SI
Codice Titolo di studio	Testo	Tabella titoli di studio	SI
Codice ISTAT/Min.Lav	Testo	Tabella Mansioni	SI
Gruppo/Categoria Professionale	Testo	Tabella Mansioni	SI
Professione	Testo	Tabella Mansioni	SI
Voce/Mansione	Testo	Tabella Mansione	SI
Esperienza nella qualifica	Testo	"1" = con esperienza "2" = con percorso formativo "3" = senza esperienza	NO
Condizione occupazionale alla data di invio del curriculum	Testo	"1" = occupazione temporanea "2" = occupazione stabile "3" = non occupato	SI
Note	Testo		NO
Stato scheda	Testo	"0" = attivo "1" = disattivo	SI
Tipo di disattivazione	Testo	"1" = in via definitiva per cancellazione "2" = in via provvisoria per indisponibilità	SI se lo stato della scheda è disattivo
Data disattivazione	gg/m/aa 0:00:00		SI se lo stato della scheda è disattivo

Data riattivazione	gg/m/aa 0:00:00		SI se la scheda è riattivata
Riconferma	Numero	0 = non riconfermata 1 = riconfermata	SI
Curriculum già presente in ErgOnLine	Testo	"1" = si "2" = no	NO
Data Riconferma	gg/m/aa 0:00:00		SI se la scheda è riconfermata

Esempio di tracciato record:

"SL";"RSSFRN55L17D447G";"rif0001";"Rossi";"Franco";17/8/55 0:00:00;"FABBRICA CURONE";"AL";"D447";"1";"ITALIANA";"ITA";"ROMA";"RM";"H501";"GEOMETRA";"D12" ;"4.1.2.8.01";"Impiegati esecutivi d'ufficio";"PERSONALE ESECUTIVO IMPIEGATO PRESSO PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI CONSULENZA";"ASSISTENTE PARALEGALE DI SUPPORTO";"1";"1";"Nota1";"1";"1";16/6/99 0:00:00;;1;"2";16/6/99 0:00:00

Nome del Campo	Valore
Controllo SL	"SL"
Codice Fiscale	"RSSFRN55L17D447G"
Numero di riferimento	"rif0001"
Cognome	"Rossi"
Nome	"Franco"
Data di nascita	17/8/55 0:00:00
Luogo di nascita	"FABBRICA CURONE"
Provincia di nascita	"AL"
Codice Comune di Nascita	"D447"
Sesso	"1"
Cittadinanza	"ITALIANA"
Codice Cittadinanza	"ITA"
Comune di Residenza	"ROMA"
Provincia di Residenza	"RM"
Codice Comune di Residenza	"H501"
Descrizione Titolo di studio	"GEOMETRA"
Codice Titolo di studio	"D12"
Codice ISTAT/Min.Lav	"4.1.2.8.01"
Gruppo/Categoria Professionale	"Impiegati esecutivi d'ufficio"
Professione	"PERSONALE ESECUTIVO IMPIEGATO PRESSO PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI CONSULENZA"
Voce/Mansione	"ASSISTENTE PARALEGALE DI SUPPORTO"
Esperienza nella qualifica	"1"
Condizione occupazionale alla data di invio del curriculum	"1"
Note	"Nota1"
Stato scheda	"1"
Tipo di Disattivazione	"1"
Data Disattivazione	16/6/99 0:00:00
Data Riattivazione	;
Riconferma	1
Curriculum già presente in ErgOnLine	"2"
Data Riconferma	16/6/99 0:00:00

ALLEGATO 3

Scheda Ricerca di personale: formato standard di comunicazione dati

Il nome del file che contiene le schede esportate deve essere: ***SRPExp.csv***
I valori dei campi devono essere separati tra loro dal carattere ; (punto e virgola). In caso di assenza del valore di un campo deve comunque essere presente il carattere ;.
Il valore dell'ultimo campo se presente non è seguito dal carattere ;.
I campi testo devono essere racchiusi tra apici (si veda l'esempio).

Nome del Campo	Formato	Valori Ammessi	Obbligatorio
Controllo RP	Testo	"RP"	SI
Codice Scheda ricerca personale	Numero	Progressivo che identifica univocamente la scheda ricerca personale	SI
Numero di riferimento	Testo		NO
Tipo di diffusione	Testo	"0" = Scheda creata per diffusione "1" = Ricerca già soddisfatta	SI
Denominazione Azienda	Testo		SI
Codice Fiscale	Testo		SI
Comune	Testo	Tabella Comuni	SI
Provincia	Testo	Tabella Comuni	SI
Codice Comune	Testo	Tabella Comuni	SI
Settore (Ateco91)	Testo	Tabella Ateco91	SI
Codice Ateco91	Testo	Tabella Ateco91	SI
Ditta Artigiana	Testo	"1" = SI "2" = NO	NO
Numero Dipendenti	Testo	"1" = 1-15 "2" = 16-50 "3" = 51-250 "4" = >250	SI
Numero lavoratori richiesti	Numero		SI
Età compresa da	Numero		NO
Età compresa a	Numero		NO
Gruppo/Categoria Professionale	Testo	Tabella Mansioni	SI
Professione	Testo	Tabella Mansioni	SI
Voce/Mansione	Testo	Tabella Mansioni	SI
Codice ISTAT/ Min. Lav.	Testo	Tabella Mansioni	SI
Esperienza Specifica	Testo	"0" = indispensabile "1" = preferibile	NO
Titolo di Studio	Testo	Tabella Titolo di studio	SI
Codice titolo di studio	Testo	Tabella Titolo di studio	SI
Patenti	Testo	Stringa senza spazi contenete A B C D E K nell'ordine	NO
Lingua1	Testo	Tabella lingua	NO
Conoscenza Lingua1	Testo	Stringa senza spazi contenente L S P nell'ordine per Letto Scritto Parlato	SI se specificata la Lingua 1

Codice Lingua1	Testo	Tabella lingua	SI se specificata la Lingua 1
Lingua2	Testo	Tabella lingua	NO
Conoscenza Lingua2	Testo	Stringa senza spazi contenente L S P nell'ordine per Letto Scritto Parlato	SI se specificata la Lingua 2
Codice Lingua2	Testo	Tabella lingua	SI se specificata la Lingua 2
Lingua3	Testo	Tabella lingua	NO
Conoscenza Lingua3	Testo	Stringa senza spazi contenente L S P nell'ordine per Letto Scritto Parlato	SI se specificata la Lingua 3
Codice Lingua3	Testo	Tabella lingua	SI se specificata la Lingua 3
Conoscenze Informatiche	Testo		NO
Appartenenza a categorie protette	Testo	"1" = SI "2" = NO	NO
Specifica categoria protetta	Testo		SI se specificata appartenenza a categorie protette
CCNL Applicato	Testo	Tabella CCNL	NO
Codice CCNL	Testo	Tabella CCNL	SI se specificato il CCNL Applicato
Livello contrattuale	Testo		SI se specificato il CCNL Applicato
Tipo di contratto	Testo	"0" = Tempo Indeterminato "1" = CFL "2" = Apprendistato "3" = Tempo determinato	SI
Durata contratto	Numero		SI se tipo contratto è CFL o Apprendistato o Tempo determinato
Durata espressa in	Testo	"1" = Giorni "2" = Mesi "3" = Anni	SI se tipo contratto è CFL o Apprendistato o Tempo determinato
Orario di Lavoro	Testo	Stringa senza spazi contenente F P nell'ordine dove F = Tempo pieno P = Tempo parziale	NO
Ulteriori Modalità	Testo	Stringa senza spazi contenente W T nell'ordine dove W = Contratto Week End T = Telelavoro	NO

Turni	Testo	Stringa senza spazi contenete D N F nell'ordine dove D = Diurni N = Notturni F = Festivi	NO
Altro	Testo		NO
Tipo di rapporto	Testo	"1" = Lavoro subordinato "2" = Collaborazione coordinata continuativa/occasionale "3" = Lavoro interinale	NO
Altri servizi	Testo	Stringa senza spazi contenente A M S O nell'ordine dove A = Alloggio M = Mensa S = Spese Viaggio O = Altro	NO
Specificare altro	Test		SI se altri servizi vale altro
Note	Testo		
Stato Scheda	Testo	"0" = attivo "1" = disattivo	SI
Motivo disattivazione	Testo	"0" = Reperimento personale richiesto "1" = Mutate esigenze del datore di lavoro "2" = difficoltà reperimento personale "3" = Rettifica dati	SI se stato scheda disattivo
Data disattivazione	gg/m/aa 0:00:00		SI se stato scheda disattivo
Data riattivazione	gg/m/aa 0:00:00		SI se scheda riattivata
Note stato	testo		NO
Riconferma	Numero	0 = non riconfermata 1 = riconfermata	NO
Candidature ricevute	Numero		NO
Lavoratori segnalati	Numero		NO
Lavoratori assunti	Numero		NO
Data riconferma			SI se scheda riconfermata

Se il valore del campo Tipo di diffusione è Ricerca già soddisfatta allora lo stato della scheda deve essere impostato a disattivo e il motivo della disattivazione deve essere impostato a reperimento personale richiesto.
Se viene specificata la data di riattivazione allora lo stato della scheda deve essere impostato ad attivo.

Esempio di tracciato record:

"RP";1;"Rif001";"0";"GIOCHERIA S.p.A.";"GCR104775747";"SEGRATE";"MI";"I577";"ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE";"92";"2";"2";2;18;30;"Personale non qualificato in amministrazione e magazzino";"FACCHINI ED ADDETTI ALLO SPOSTAMENTO MERCI";"ADDETTO CARICO E SCARICO MATERIALI";"8.1.2.1.20";"1";"LICENZA MEDIA";"M00";"BCD";"RUSSO";"LSP";"RUS";;;;;;;"Windows NT 4.0";"1";"Invalidi civili";"COMMERCIO";"C30N";"3";"1";24;"2";"F";"W";"D";"Altre cose";"1";"MO";"specificato altro";"Note abc";"1";"1";16/6/99 0:00:00;;"Note def";1;17;5;2;16/6/99 0:00:00

Nome del Campo	Valore
Controllo RP	"RP"
Codice Scheda ricerca personale	1
Numero di riferimento	"Rif001"
Tipo di diffusione	"0"
Denominazione Azienda	"GIOCHERIA S.p.A."
Codice Fiscale	"GCR104775747"
Comune	"SEGRATE"
Provincia	"MI"
Codice Comune	"I577"
Settore (Ateco91)	"ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE"
Codice Ateco91	"92"
Ditta Artigiana	"2"
Numero Dipendenti	"2"
Numero lavoratori richiesti	2
Età compresa da	18
Età compresa a	30
Gruppo/Categoria Professionale	"Personale non qualificato in amministrazione e magazzino"
Professione	"FACCHINI ED ADDETTI ALLO SPOSTAMENTO MERCI"
Voce/Mansione	"ADDETTO CARICO E SCARICO MATERIALI"
Codice ISTAT/ Min. Lav.	"8.1.2.1.20"
Esperienza Specifica	"1"
Titolo di Studio	"LICENZA MEDIA"
Codice titolo di studio	"M00"
Patenti	"BCD"
Lingua1	"RUSSO"
Conoscenza Lingua1	"LSP"
Codice Lingua1	"RUS"
Lingua2	;
Conoscenza Lingua2	;
Codice Lingua2	;
Lingua3	;
Conoscenza Lingua3	;

Codice Lingua3	;
Conoscenze Informatiche	"Windows NT 4.0"
Appartenenza a categorie protette	"1"
Specifica categoria protetta	"Invalidi civili"
CCNL Applicato	"COMMERCIO"
Codice CCNL	"C30N"
Livello contrattuale	"3"
Tipo di contratto	"1"
Durata contratto	24
Durata espressa in	"2"
Orario di Lavoro	"F"
Ulteriori Modalità	"W"
Turni	"D"
Altro	"Altre cose"
Tipo di rapporto	"1"
Altri servizi	"MO"
Specificare altro	"specificato altro"
Note	"Note abc"
Stato Scheda	"1"
Motivo disattivazione	"1"
Data disattivazione	16/6/99 0:00:00
Data riattivazione	;
Note stato	"Note def"
Riconferma	1
Candidature ricevute	17
Lavoratori segnalati	5
Lavoratori assunti	2
Data riconferma	16/6/99 0:00:00

99A5394

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 14 giugno 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Ferruccio Beltrametti, console della Confederazione svizzera a Napoli.

99A5396

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2867-XV.J(1897) del 4 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B11035.01 (d.f. sfera peonia bianca 10 cm);

B11035.02 (d.f. sfera peonia gialla 10 cm);

B11035.03 (d.f. sfera peonia verde 10 cm);

B11035.04 (d.f. sfera peonia rossa 10 cm);

B11035.05 (d.f. sfera peonia blu 10 cm);

B11035.06 (d.f. sfera peonia viola 10 cm),

che la R. Riedlinger S.r.l., con sede in Merano (Bolzano), intende importare dalla ditta Jiangmen native produce I/E Co. - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.271-XV.J(1876) del 1º giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B10007 (d.f.: crisantemo argento blu 7,5 cm);

B10012 (d.f.: peonia rossa con cuore verde 7,5 cm.),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen native produce I/E Co. - Jiangmen (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.666-XV.J(1885) del 1º giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B13007 (d.f.: peonia a 3 colori 15 cm);

B13004 (d.f.: peonia bianca con centro viola 15 cm);

B13014 (d.f.: peonia blu con flash/crisantemo verde con schegge 15 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen native produce I/E Co. - Jiangmen (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.28501-XV.J(1866) del 4 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

silver to green diadem chrysanthemum 125 mm/5 inch night shell;

silver to red diadem chrysanthemum 125 mm/5 inch night shell;

silver to flash diadem chrysanthemum 125 mm/5 inch night shell,

che la Panzera S.a.s., con sede in Carignano (Torino), intende importare dalla San Tai Fireworks Industrial Co. Ltd. - Taiwan, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.664-XV.J(1883) del 1º giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

B11012 (d.f.: crackling blu rosso 10 cm);

B11013 (d.f.: crisantemo glitter argento/blu/rosso 10 cm);

B11023 (d.f.: giardino fiorito 10 cm);

B12011 (d.f.: crisantemo rosso viola con schegge d'argento 12,5 cm);

B12014 (d.f.: peonia rossa con schegge blu 12,5 cm),

che la S.r.l. R. Riedlinger intende importare dalla ditta Jiangmen native produce I/E Co. - Jiangmen (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.226-XV.J(1875) del 4 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

red to green chrysanthemum 200 mm/8 inch night shell;

blue to flash chrysanthemum 200 mm/8 inch night shell;

purple to flash chrysanthemum 200 mm/8 inch night shell,

che la Panzera S.a.s., con sede in Carignano (Torino), intende importare dalla San Tai Fireworks Industrial Co. Ltd. - Taiwan, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.71-XV.J(1875) del 4 giugno 1999, i manufatti esplosivi denominati:

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore rosso;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore blu;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore argento;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore verde;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore azzurro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore viola;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore sfera di carbone;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore giallo;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore arancione;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore tremolante oro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore tremolante bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore intermittente bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore salice oro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore salice verde;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 55 di colore salice rosso;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore rosso;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore blu;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore argento;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore verde;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore azzurro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore viola;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore sfera di carbone;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore giallo;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore arancione;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore tremolante oro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore tremolante bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore intermittente bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore salice oro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore salice verde;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 75 di colore salice rosso;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore rosso;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore blu;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore argento;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore verde;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore azzurro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore viola;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore sfera di carbone;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore giallo;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore arancione;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore tremolante bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore intermittente bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore salice oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore salice verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 90 di colore salice rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore blu;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore argento;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore azzurro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore viola;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore sfera di carbone;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore giallo;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore arancione;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore tremolante oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore tremolante bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore intermittente bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore salice oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore salice verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 115 di colore salice rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore blu;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore argento;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore azzurro,
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore viola;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore sfera di carbone;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore giallo;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore arancione;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore tremolante bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore intermittente bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore salice oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore salice verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 125 di colore salice rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore blu;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore argento;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore azzurro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore viola;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore sfera di carbone;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore giallo;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore arancione;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore tremolante bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore intermittente bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore salice oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore salice verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 155 di colore salice rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore blu;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore argento;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore azzurro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore viola;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore sfera di carbone;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore giallo;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore arancione;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore tremolante oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore tremolante bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore intermittente bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore salice oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore salice verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 205 di colore salice rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore blu;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore argento;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore azzurro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore viola;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore sfera di carbone;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore giallo;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore arancione;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore tremolante oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore tremolante bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore intermittente bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore salice oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore salice verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 245 di colore salice rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore blu;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore argento;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore azzurro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore viola;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore sfera di carbone;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore giallo;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore arancione;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore tremolante oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore tremolante bianco;
peonia sferica vaccaluzzo calibro 295 di colore intermittente bianco;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore salice oro;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore salice verde;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 295 di colore salice rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore rosso;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore blu;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore argento;
peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore verde;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore azzurro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore viola;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore sfera di carbone;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore giallo;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore arancione;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore tremolante oro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore tremolante bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore intermittente bianco;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore salice oro;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore salice verde;

peonia sferica vaccalluzzo calibro 395 di colore salice rosso,

che la Pirotecnia S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania), contrada Edere II Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A5395

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 luglio 1999

Dollaro USA	1,0241
Yen giapponese	123,93
Dracma greca	324,95
Corona danese	7,4353
Corona svedese	8,7005
Sterlina	0,64980
Corona norvegese	8,0810
Corona ceca	36,184
Lira cipriota	0,57737
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,12
Zloty polacco	4,0152
Tallero sloveno	196,5249
Franco svizzero	1,6060
Dollaro canadese	1,5066
Dollaro australiano	1,5347
Dollaro neozelandese	1,9242
Rand sudafricano	6,1707

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5499

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Rivignano

Con decreto n. 60141 in data 1º giugno 1999 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministro delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Rivignano (Udine), località Ariis, iscritto nel nuovo catasto terreni del comune di Rivignano, censito al foglio n. 21, particella n. 352 «relitto acque esenti» della superficie complessiva di mq 65.

99A5397

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale della «The British International School of Jeddah (The Continental School) di Jeddah - Arabia Saudita».

Con decreto ministeriale 4 giugno 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

«The British International School of Jeddah (The Continental School) di Jeddah - Arabia Saudita».

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

99A5424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Reggio Emilia nell'area dei servizi socio-assistenziali agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicap.

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Reggio Emilia nell'area dei sevizi socio-assistenziali agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicap, sono determinati, rispettivamente, in L. 50.000 ed in ventisei giornate lavorative.

99A5398

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1999

Con decreto direttoriale 11 giugno 1999 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1999 sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8-*sub* articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459; degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993, nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251 e dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233), nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. qualificati	O.T.I. qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	Agrigento	89.729	71.682	79.044	83.538	85.299	91.249
2	AL	Alessandria	98.936	78.656	86.482	91.073	95.555	100.048
3	AN	Ancona	92.692	75.140	83.556	89.202	90.718	96.307
4	AO	Aosta	93.515	74.128	87.320	—	94.418	99.353
5	AR	Arezzo	93.085	76.749	84.451	89.134	92.443	96.921
6	AP	Ascoli Piceno	89.713	74.020	81.785	—	88.867	92.941
7	AT	Asti	94.813	77.470	85.723	90.891	94.329	98.777
8	AV	Avellino	89.247	79.502	86.015	90.294	93.959	97.642
9	BA	Bari	91.201	75.795	83.042	—	90.311	93.432
10	BL	Belluno	94.381	80.898	87.357	—	95.154	101.216
11	BN	Benevento	90.420	71.979	80.863	—	87.268	92.653
12	BG	Bergamo	95.371	77.475	85.335	90.905	93.180	98.987
13	BO	Bologna	94.053	76.457	86.575	89.900	98.453	104.522
14	BZ	Bolzano	97.836	81.230	88.731	—	95.577	—
15	BS	Brescia	96.180	81.974	90.352	95.131	98.773	103.319
16	BR	Brindisi	94.195	64.463	78.666	87.412	89.914	92.201
17	CA	Cagliari	91.817	79.184	85.509	—	95.146	99.981
18	CL	Caltanissetta	91.043	73.999	82.201	83.497	89.544	93.779
19	CB	Campobasso	86.247	82.570	87.839	90.891	99.648	109.900
20	CE	Caserta	89.080	64.562	82.991	—	90.379	94.601
21	CT	Catania	91.938	74.789	83.626	—	90.036	96.081
22	CZ KR VV	Catanzaro Crotone Vibo Valentia	85.935	70.411	78.429	82.894	86.747	90.705
23	CH	Chieti	87.741	72.246	79.485	81.080	85.354	89.457
24	CO	Como-Lecco	97.649	79.985	87.811	92.154	96.265	100.271
25	CS	Cosenza	88.541	61.687	76.380	84.783	88.740	94.220
26	CR	Cremona	98.369	80.755	87.203	92.128	98.845	104.684
27	CN	Cuneo	94.702	76.796	85.802	89.024	95.075	101.748
28	EN	Enna	92.203	74.525	81.580	—	90.300	96.128
29	FE	Ferrara	92.891	74.092	82.976	85.336	94.229	100.415
30	FI	Firenze-Prato	93.933	77.549	86.417	—	94.613	98.041
31	FG	Foggia	99.784	80.532	88.951	90.508	97.224	101.276
32	FO	Forli-Rimini	97.747	72.826	85.877	—	93.149	100.863
33	FR	Frosinone	85.596	71.749	78.737	—	86.507	—
34	GE	Genova	88.829	71.051	78.773	82.862	86.284	91.144
35	GO	Gorizia	92.951	73.558	81.634	79.799	90.257	94.393
36	GR	Grosseto	93.782	78.787	86.143	86.243	93.929	99.248
37	IM	Imperia	90.582	74.079	80.656	85.542	88.539	91.659
38	IS	Isernia	85.502	62.509	79.216	—	83.564	—
39	AQ	L'Aquila	88.033	73.699	78.900	—	85.534	—
40	SP	La Spezia	87.476	70.641	78.320	78.379	85.694	86.196

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. qualificati	O.T.I. qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
41	LT	Latina	88.882	74.775	81.644	87.308	88.803	94.790
42	LE	Lecce	94.551	68.019	86.975	88.948	93.869	97.523
43	LI	Livorno	91.685	76.431	84.123	—	92.776	97.866
44	LU	Lucca	93.251	76.390	83.926	—	91.642	97.324
45	MC	Macerata	90.562	73.672	81.013	83.957	88.934	94.643
46	MN	Mantova	96.264	92.244	99.631	105.384	112.166	119.841
47	MS	Massa Carrara	84.013	76.671	84.775	—	90.994	98.099
48	MT	Matera	86.063	67.023	79.194	76.962	84.364	88.323
49	ME	Messina	89.867	73.308	80.094	83.989	86.007	91.233
50	MI	Milano-Lodi	95.029	76.840	84.611	89.398	93.130	97.253
51	MO	Modena	98.468	90.390	97.814	87.161	104.117	116.211
52	NA	Napoli	88.903	65.412	83.679	—	92.350	90.426
53	NO	Novara-Verbano C.O.	97.087	76.707	85.647	—	96.121	99.697
54	NU	Nuoro	97.689	83.454	89.814	89.794	100.842	105.067
55	OR	Oristano	92.099	79.094	87.172	—	96.195	100.995
56	PD	Padova	94.779	76.812	86.961	89.186	95.786	102.765
57	PA	Palermo	92.306	75.469	82.669	87.023	90.197	93.664
58	PR	Parma	93.317	72.551	82.228	88.680	94.049	99.666
59	PV	Pavia	97.098	80.693	88.814	93.873	98.094	102.544
60	PG	Perugia	91.769	75.945	83.177	91.974	91.151	95.978
61	PS	Pesaro	91.141	75.298	82.443	87.165	89.655	94.610
62	PE	Pescara	85.637	71.832	80.727	—	87.481	91.300
63	PC	Piacenza	94.225	76.972	85.065	89.959	94.062	98.848
64	PI	Pisa	93.347	77.912	85.725	—	94.027	98.491
65	PT	Pistoia	91.412	81.293	88.053	82.986	98.738	102.925
66	PN	Pordenone	92.036	74.088	81.943	—	90.004	96.520
67	PZ	Potenza	88.431	73.517	80.664	84.590	87.960	92.168
68	RG	Ragusa	93.367	74.965	80.688	84.988	88.422	94.822
69	RA	Ravenna	93.151	72.153	82.314	84.245	94.313	102.386
70	RC	Reggio Calabria	89.835	71.064	78.431	—	86.264	91.234
71	RE	Reggio Emilia	95.164	85.696	93.535	100.216	107.672	126.394
72	RI	Rieti	91.214	75.530	83.562	87.752	92.526	95.454
73	RM	Roma	90.994	73.659	81.793	—	90.212	94.925
74	RO	Rovigo	90.426	76.489	83.668	85.471	93.596	99.880
75	SA	Salerno	91.180	70.854	82.185	85.199	89.915	92.975
76	SS	Sassari	91.412	81.293	88.053	82.986	98.738	102.925
77	SV	Savona	86.998	71.302	78.341	81.715	84.896	87.729
78	SI	Siena	95.857	76.650	85.902	87.050	94.965	99.776
79	SR	Siracusa	86.724	61.257	66.538	84.220	87.144	—
80	SO	Sondrio	92.248	73.754	83.722	88.686	91.922	97.196
81	TA	Taranto	89.304	76.590	84.892	—	93.040	97.926
82	TE	Teramo	87.038	71.056	78.643	—	85.161	87.068
83	TR	Terni	87.287	72.293	79.235	82.991	85.629	90.223
84	TO	Torino	100.450	79.637	88.361	92.210	97.250	102.459
85	TP	Trapani	90.152	74.334	80.973	82.722	88.297	89.954
86	TN	Trento	98.980	78.675	90.528	—	102.125	110.076
87	TV	Treviso	96.251	80.199	87.984	92.935	96.724	101.452
88	TS	Trieste	91.681	72.979	82.352	83.756	89.842	91.889
89	UD	Udine	89.284	76.395	82.609	80.854	90.588	101.725
90	VA	Varese	95.518	73.938	83.816	87.269	91.901	95.442
91	VE	Venezia	93.916	74.389	83.783	88.419	93.536	99.241
92	VC	Vercelli-Biella	97.458	75.637	87.482	87.758	98.186	109.865
93	VR	Verona	95.809	82.157	91.368	95.480	106.501	116.208
94	VI	Vicenza	94.878	74.278	83.300	87.953	91.602	97.519
95	VT	Viterbo	91.824	74.869	82.543	84.286	90.453	94.003

99A5399

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome nella forma originaria

Su istanza del signor Dejan Cosina, nato il 7 gennaio 1964 a Trieste, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), San Dorligo della Valle n. 346, nipote di Angelo, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «KOZINA» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-378/99 di data 11 giugno 1999 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/438 San Dorligo della Valle di data 8 aprile 1933 con il quale il cognome del signor Antonio Kozina, nato il 2 gennaio 1874 a San Dorligo della Valle (Trieste), venne ridotto nella forma italiana di «COSINA», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898 e con estensione alla moglie Antonia Kobec ed ai figli Angelo, Maria, Giuseppe, Mario ed alla nipote Vita Maria;

Il cognome del signor Dejan Cosina è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Kozina» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

99A5400

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia, sede di Arezzo, dell'Università degli studi di Siena, sono vacanti due posti di professore di ruolo di seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari:

settore scientifico-disciplinare n. M02A - Storia moderna, un posto;

settore scientifico-disciplinare n. M11A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, un posto.

Facoltà di lettere e filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai predetti posti di professori di ruolo di seconda fascia, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia sede di Arezzo, entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5401

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.